

CXXI.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Commemorazione del senatore Giuli — votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nella precedente seduta — Approvazione degli articoli del disegno di legge relativo ai Provvedimenti per la città di Roma — Discussione del progetto di legge per la proroga del termino stabilito nell'art. 79 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865, portante modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, sul passaggio allo Stato di spese che sono a carico dei comuni e delle provincie — Approvazione di proposta del senatore Majorana-Calatabiano relatore intorno ad alcune petizioni riguardanti il disegno di legge — Rinvio allo squittinio segreto dell'articolo unico del progetto — Discussione del disegno di legge concernente l'abolizione del dazio d'uscita delle sete greggie — Prendono parte alla discussione i senatori Cannizzaro, Rossi Alessandro, Lampertico, relatore, Majorana-Calatabiano ed il presidente del Consiglio — L'articolo unico del progetto rinviato allo scrutinio segreto, al quale è pure rinviato l'articolo unico del disegno di legge: Tara degli olii minerali in cassette — Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta — Rinvio allo squittinio segreto del disegno di legge di un solo articolo: Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 31 dicembre 1892 la Convenzione di commercio e navigazione che fosse da concludersi colla Spagna — Discussione del progetto di legge per modificazione all'art. 268 della legge comunale e provinciale — Parlano il senatore Calenda V., il presidente del Consiglio, ed i senatori Cambray-Digny, Lampertico, Salis ed Auriti, relatore — Approvazione di un ordine del giorno sospensivo proposto dall'Ufficio centrale — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nell'odierna seduta, e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

Sono presenti, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri della marina, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi.

Il senatore, segretario, COLONNA F. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA F. legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il sindaco di Verona delle seguenti pubblicazioni:

I. *Storia della Biblioteca comunale di Verona;*

II. *Catalogo di detta Biblioteca;*

III. *Discorso commemorativo per il primo centenario della stessa Biblioteca, pronunziato dal signor G. Biadego, bibliotecario;*

Il senatore Lancia di Brolo di un volume contenente l'*Albero genealogico e alcune biografie dei Lancia di Brolo;*

Il Presidente della regia Deputazione di storia patria delle seguenti pubblicazioni:

I. Miscellanea di storia italiana (volume XXIX);

II. Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia per cura di Antonio Manno. Vol. III della Biblioteca.

Il signor Roberto Fitruolo di un suo progetto di *Codice penale per l'esercito*.

Congedi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cordopatri chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore Domenico Giuli.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Un telegramma ricevuto poco fa, ci annuncia essere morto il senatore Domenico Giuli. Il collega, del quale rimpiangiamo la perdita, era nato l'8 agosto 1818, in quella stessa villa di Lorenzana presso Pisa dove, nella prima ora della sera, ieri si spense.

Di famiglia cospicua, il censo ed i natali non lo cullarono nell'indifferenza della pubblica cosa. Anzi nelle amministrazioni locali molto si adoperò in pro' dei compaesani presso i quali aveva credito e seguito numeroso.

Inscritto fra i senatori, con decreto 15 febbraio 1880, appartenne per oltre dodici anni a quest'Assemblea, in nome della quale mando oggi alla memoria dell'estinto l'estremo addio. (*Benissimo*).

Votazione a scrutinio segreto di cinque progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati in Vienna il 4 luglio 1891;
Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra;

Convenzione 31 maggio 1892 per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi;

Esenzione dalla tassa del 10 per cento della lotteria a favore del collegio Regina Margherita in Anagni;

Provvedimenti per la città di Napoli.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA G. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti per la città di Roma » (N. 227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la città di Roma ».

Prego il signor senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. legge:

(*V. Stampato n. 227*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione sottoscritta il 15 gennaio 1892 fra il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri dell'interno, della giustizia, della guerra, del tesoro e della pubblica istruzione da un lato, ed il sindaco di Roma dall'altro, diretta a regolare, nei rapporti fra lo Stato ed il comune di Roma, l'esecuzione delle leggi 14 maggio 1881, n. 209 (serie 3^a), 3 luglio 1883, n. 1482 (serie 3^a) e 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 2.

La somma assegnata e vincolata integralmente ed esclusivamente alla esecuzione ed al pagamento delle opere pubbliche governative che il comune di Roma si è assunto di costruire con la convenzione 14 novembre 1880, approvata con la legge 14 maggio 1881, n. 209 (serie 3^a), è limitata a ventisei milioni e settecento mila lire.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare al comune di Roma il pagamento della somma di dodici milioni di lire, rappresentante l'ammontare di pari somma dovuta per le ultime annualità di lire 2,500,000 per concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma. Le ultime quattro annualità del detto concorso rimangono annullate, e la quinta è ridotta a lire 500,000.

Tale pagamento avrà luogo in rate annuali di un milione di lire, ed occorrendo pel pagamento degli impegni del comune, anche in un numero di rate minore, purchè l'ammontare di ciascuna di esse non ecceda lire 2,500,000.

Lo Stato provvederà i fondi necessari al pagamento delle dette somme, in conformità di quanto è prescritto per la esecuzione delle opere governative nella città di Roma dall'articolo 3 della legge 20 luglio 1890 succitata.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare al comune di Roma un prestito fino alla somma di quindici milioni e mezzo di lire, all'interesse annuo del 5 per cento, da servire a compiere il pareggio del bilancio e a fornirgli i mezzi per eseguire le opere pubbliche.

Questo prestito verrà somministrato per una somma non maggiore di dieci milioni entro l'anno 1892, ed il rimanente durante l'anno 1893, e sarà ammortizzato in trentacinque anni osservate nel resto le condizioni e garanzie stabilite dalle leggi 11 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

(Approvato).

Art. 5.

Sotto l'osservanza delle condizioni e garanzie suddette, è inoltre autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a convertire i mutui finora da essa fatti al comune di Roma, in un prestito all'interesse annuo del 5 per cento, con ammortamento in trentacinque annualità, decorrendo dal 1° gennaio 1892.

(Approvato).

Art. 6.

A favore del comune di Roma è derogato alla disposizione dell'articolo 1° della legge 25 marzo 1888, n. 5308, e gli è accordata facoltà di applicare l'aliquota media del triennio 1884-1886 all'imposta erariale sui terreni e fabbricati in qualunque modo aumentata.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 da iscriversi al capitolo 70 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1892-93, per provvedere al pagamento delle spese in corso di liquidazione e alla esecuzione dei lavori occorrenti per la provvisoria conservazione delle opere eseguite nel palazzo di giustizia in Roma.

Tale somma sarà procurata nel modo stabilito dall'art. 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga del termine stabilito nell'art. 79 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865 portanti modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, sul passaggio allo Stato di spese che sono a carico dei comuni e delle provincie » (N. 219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga del termine stabilito nell'art. 79 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865 portante modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, sul passaggio allo Stato di spese che sono a carico dei comuni e delle provincie ».

Prego di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA F. legge:

Articolo unico.

All'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col regio de-

creto 10 febbraio 1889, n. 5021, è sostituito il seguente:

Art. 272. Cesseranno di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie:

1. A partire dal 1° gennaio 1894, le spese relative alla ispezione delle scuole elementari e le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico delle provincie in forza dell'art. 202, n. 13;

2. A partire dal 1° gennaio 1895, le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di prefettura e sotto-prefettura, dei prefetti e sotto-prefetti, e quelle ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

3. A partire dal 1° gennaio 1896, le spese di casermaggio dei reali carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza;

4. A partire dal 1° gennaio 1897, le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla pubblica sicurezza relative al personale delle guardie di pubblica sicurezza;

5. A partire dal 1° gennaio 1898, le spese ordinate dal regio decreto 6 dicembre 1875, n. 2628, sull'ordinamento giudiziario.

All'atto del passaggio a carico dello Stato delle spese sopra indicate, il Governo del Re potrà acquistare in tutto od in parte il relativo materiale mobile. Le provincie e i comuni dovranno cederlo al prezzo stabilito, in caso di disaccordo fra le due parti, da un perito nominato dal presidente del tribunale al quale appartiene il capoluogo della provincia. Il pagamento di questo prezzo verrà fatto in quattro uguali annue rate, senza decorrenza d'interessi, cominciando dall'anno 1899.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Do facoltà al signor relatore di riferire intorno ad alcune petizioni che riguardano questo disegno di legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Parecchie petizioni sono state comunicate all'Ufficio centrale, tutte concludenti contro il disegno di legge; perchè si sarebbe sperato dai municipi che sono i più, tra' reclamanti, come da alcune Amministrazioni provinciali, che l'arti-

colo 172 avesse le sua piena esecuzione nel termine fissato dalla legge comunale e provinciale.

L'Ufficio centrale ha creduto che non sia bene, in questo momento, il creare ostacoli alla legge di proroga. In conseguenza, quanto alle petizioni, pur riconoscendone il fondamento di verità e l'importanza, si limita a pregare il Senato, perchè siano mandate agli archivi; dappoichè non si tratta per ora di una legge avente carattere definitivo. Verrà giorno, pertanto, in cui l'Amministrazione potrà attingere ad esse, sia per evitare ulteriori proroghe, sia per affrettare proposte di modificazione in conformità dei voti; in quanto questi siano riconosciuti conformi a giustizia.

Le petizioni portano i seguenti numeri:

68 della Giunta municipale di Novara; 69 della Giunta municipale di Borgo Manero; 71 della Deputazione provinciale di Pesaro; 77 della Giunta municipale di Rimini; 78 della Giunta municipale di Cannobbio; 79 della Giunta comunale di Biella; 83 della Giunta comunale di Gattinara; 87 del sindaco di Milano, il quale reclama anche in nome dei sindaci di Torino, Firenze, Bologna e Venezia, e sottopone alcune osservazioni, concludendo contro il disegno di legge che propone la sospensione; 89 della Giunta comunale di Verona; 90 della Deputazione provinciale di Perugia.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il relatore dell'Ufficio centrale propone che siano rinviate agli archivi le petizioni che si attengono al progetto in discussione, e cioè le petizioni portanti i numeri indicati dall'onorevole signor relatore.

Chi approva la trasmissione agli archivi di queste petizioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Essendo il disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Abolizione del dazio di uscita sulle sete greggie » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Abolizione del dazio di uscita sulle sete greggie ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F., legge.

(V. Stampato n. 221).

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge e do facoltà di parlare al senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Mi affretto a dichiarare che riconosco la validità delle ragioni addotte dall'Ufficio centrale in appoggio del disegno di legge che abolisce il dazio sull'esportazione della seta. Non esito perciò a dare il mio voto favorevole a tale benefico provvedimento economico.

Riconosco altresì la saviezza delle osservazioni fatte dal relatore intorno ai dazi di esportazione in generale e l'opportunità dell'invito rivolto al Governo perchè studi se l'importante industria degli zolfi, possa tollerare ulteriormente senza essere depressa, il dazio di esportazione.

Trattandosi di una industria e di una esportazione che monta a parecchie decine di milioni, coi quali paghiamo una notevole parte dei nostri debiti all'estero, conviene guardare, non solo le condizioni attuali dell'industria e del commercio, ma anche un po' l'avvenire; cioè preoccuparsi, non solo delle concorrenze presenti, ma anche di quelle che possono svilupparsi in un prossimo avvenire.

Pur troppo i proprietari delle miniere di zolfo ed i Governi che si sono succeduti non hanno avuto tale previdenza. Se non ci fosse stato l'intervento della fortuna, che qualche volta aiuta anche gli spensierati, l'industria zolforifera non avrebbe oggi quella vitalità che pare abbia ripresa negli ultimi tempi.

Il Senato rammenterà che prima del 1810 il Governo di Napoli, rassicurato dai commercianti e dagli scienziati della capitale, che le industrie chimiche di tutto il mondo avevano bisogno dello zolfo di Sicilia e che non sarebbe stato possibile sostituirlo con altro minerale, pensò trarre partito in favore delle finanze dello Stato da questo monopolio naturale, affidandolo ad una Compagnia francese, la quale si credè avrebbe fatto anche gli interessi dell'industria dei zolfi impedendo che la concorrenza deprimesse il prezzo di questa merce giudicata tanto preziosa. Invece l'effetto dello artificiale rialzo di prezzo fu funesto all'industria ed al commercio del zolfo; poichè da quel momento gli studi e gli sforzi dei chimici e degli industriali furono rivolti a trovare il modo di sostituire lo zolfo con altri minerali.

Alla seconda Esposizione internazionale di Londra del 1862 fu riconosciuto, come frutto di molti anni di studio, che la maggioranza delle industrie importanti di acido solforico e di soda di Francia, di Inghilterra e di Germania avevano sostituito allo zolfo di Sicilia la pirite, superando grandissime difficoltà, difficoltà che i sapienti della capitale del Regno napoletano avevano creduto insuperabili. Perciò uno dei più autorevoli storici dell'industria chimica esponendo questi fatti caratterizzò quella politica economica del Regno di Napoli politica suicida.

Nel 1862 eranvi ancora alcune fabbriche di soda, le quali esitavano tuttavia ad incontrare le gravi spese che occorreivano per trasformare i loro apparecchi affine di bruciare pirite in luogo di zolfo. Nelle visite che io ed il Piria facemmo allora alle industrie chimiche d'Inghilterra e di Scozia, fummo assicurati che un lieve ribasso nel prezzo dello zolfo di Sicilia avrebbe fermato il compimento di quella trasformazione industriale.

Tornato a Palermo credetti mio debito avvertire di ciò i proprietari delle zolfare e perciò feci alcune confereuze sui pericoli dell'avvenire dell'industria mineraria di Sicilia.

Non si ottenne alcun risultato, poichè in quel momento avvennero alcune circostanze imprevedute per le quali la ricerca dello zolfo, dopo di essere stata alcuni anni depressa, si rialzò per l'applicazione dello zolfo all'agricoltura, alle fabbriche di polvere pirica specialmente per uso di lavori pubblici, e perchè anche l'America non aveva ancora abbandonato lo zolfo nella fabbricazione dell'acido solforico.

Tutte queste cause, come è dimostrato dagli scrittori di chimica industriale, mantennero in certo limite il consumo dello zolfo e tennero il prezzo non elevatissimo, ma sufficientemente remunerativo per alcune miniere; e quindi ai consigli dati gli industriali risposero: finchè il prezzo dura non c'è ragione di abbassarlo. Fu loro detto inutilmente: « se lo abbassate ora ottenendo la riduzione del dazio di cinquanta centesimi, potreste almeno ritardare il compimento della sostituzione della pirite ».

« Quando vistosi capitali saranno stati impiegati a trasformare tutte le grandi industrie chimiche in modo di abbruciare la pirite in luogo dello zolfo, allora per far tornare allo zolfo bi-

sognerebbe scendere a tal prezzo che non coprirebbe neppure le spese dell'estrazione ». Siamo ora purtroppo giunti a questo punto previsto e non si può tornare indietro.

L'America che bruciava dello zolfo ha ultimamente fatto dei grandi contratti col Portogallo e la Spagna pel trasporto di pirite ed ha anche trovato nel proprio territorio pirite e già le fabbriche americane abbandonano completamente l'uso dello zolfo.

Ora allo zolfo della Sicilia e a quel poco che viene dalle Romagne, non resta altro campo che le applicazioni all'agricoltura, le fabbriche di flammiferi, le poche fabbriche di solfuro di carbonio e poche altre industrie.

Per fortuna si è trovato in America che lo zolfo giova come concime del cotone.

Ma anche in questo ristretto campo ha un vicinissimo pericolo di concorrenza. È bene che il paese ed il Governo lo abbiano presente per esaminare se convenga mantenere il dazio di esportazione.

La rigenerazione dello zolfo, che resta nei residui della fabbricazione della soda, fu per molti anni soggetto di molti studi dei chimici e degli industriali. Oggi questo è un problema risolto e le fabbriche di soda col sistema Leblanc hanno tutto l'interesse di liberarsi dall'ingombro di questi residui, sia per lo spazio che occupano, sia per i pericoli di avvelenamento al vicinato che ne derivano. Questa industria della rigenerazione dello zolfo è divenuta indispensabile complemento alle fabbriche di soda col sistema Leblanc; e già nell'anno scorso parecchie centinaia di tonnellate dello zolfo così ottenuto, zolfo che per purezza equivale a quello raffinato, sono andate sul mercato inglese non solo, ma sono state importate in America; è a mia conoscenza che se ne importano quest'anno più centinaia di tonnellate al mese.

Il prezzo di questo zolfo così ottenuto, si mantiene per ora a livello dello zolfo siciliano, ma ha un largo margine di ribasso. Ed io sono perfettamente convinto - convinzione del resto divisa dai più competenti in questo genere di industria - che se le fabbriche di soda col sistema Leblanc non fossero state minacciate dal nuovo sistema all'ammoniaca e fossero perciò più sicure del loro avvenire, avrebbero tutte introdotto la rigenerazione dello zolfo, e così

fornirebbero già quasi un terzo dello zolfo consumato nel mondo.

Io credo che abbassando il prezzo dello zolfo di Sicilia, si potrebbero dissuadere le fabbriche di soda col sistema Leblanc dallo introdurre la rigenerazione dello zolfo, per il che dovrebbero incontrare non lievi spese. Quando però tali spese saranno fatte, dovremo fare maggiori sacrifici per sostenere la concorrenza.

Siamo stati anche questa volta aiutati dalla fortuna che è la disgrazia dei fabbricanti col metodo Leblanc, i quali sono minacciati dal sistema Solvay, con cui per fare della soda non si brucerà più nè zolfo di pirite, nè zolfo di Sicilia.

In questa incertezza per la lotta che c'è fra i due metodi, non tutti i fabbricanti hanno creduto di applicare il processo della rigenerazione dello zolfo. Non ostante è già applicata in Germania ed in Inghilterra in tal misura da dare se non il terzo, certo una non spregevole quantità dello zolfo che si consuma.

Le applicazioni dello zolfo, come vi ho detto, sono ora limitate, e dipendono da circostanze transitorie. Io credo che vi sarebbe tutto l'interesse per i produttori italiani prevenire sin da ora i pericoli della concorrenza futura. Se oggi, per esempio, l'abbassamento di 50 centesimi basterà a formare lo sviluppo del metodo di rigenerazione, di qui a pochi anni, quando quel metodo sarà più perfezionato, per sostenere la concorrenza bisognerà fare maggiori sacrifici.

Io non posso prevedere quale sarà il risultato delle rapide trasformazioni che oggi avvengono nelle industrie chimiche; ma gli uomini competenti non esitano affermare che laddove cessasse il metodo Leblanc, lo zolfo libero si estrarrebbe direttamente dalle pirite, perchè una volta che s'è sviluppato su questa grande scala l'estrazione di questo minerale, non impiegandosi più per la fabbricazione dell'acido solforico, si sarà spinti a perfezionare il metodo di estrarne lo zolfo libero, ad un prezzo che ora non si può calcolare, ma che coi perfezionamenti potrebbe essere assai più basso dell'attuale.

Queste considerazioni mi fanno associare all'Ufficio centrale nel raccomandare al Governo che tenga l'occhio vigile.

Vorrei che la mia voce giungesse anche ai proprietari di zolfare per avvertirli che non si la-

scino cullare da certe favorevoli eventualità transitorie.

Anche nella cultura delle viti in qualche luogo si comincia ad abbandonare lo zolfo e si sostituisce col solo solfato di rame, che si crede basti a combattere non solo la peronospora, ma anche tutti gli altri vecchi e nuovi parassiti, contro i quali si credeva unico specifico rimedio lo zolfo.

Invero non si può nulla assicurare intorno all'avvenire economico delle miniere di zolfo. Credo che savia prudenza dovrebbe consigliare al Governo ed ai proprietari di miniere fare di accordo in modo da offrire sin d'ora a più buon mercato lo zolfo per impedire che si perfezionino altri modi di produzione di esso, e ci tolgano del tutto questa importante sorgente di ricchezza nazionale, che per errore fu creduto un monopolio sicuro da ogni concorrenza.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Alessandro Rossi ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. La parola dell'onor. senatore Cannizzaro è troppo autorevole perchè io non senta il bisogno di portare di fronte alle tristi profezie che egli ha fatto, un conforto ai nostri minatori di zolfo.

Io credo che il monopolio dello zolfo siciliano abbia resistito, e spero resisterà in tutta la sua interezza alla concorrenza internazionale.

Ho udito con molto interesse la storia che il senatore Cannizzaro fece dei zolfi a cominciare dal 1838, della di lui visita alla esposizione di Londra, e fin d'allora della decadenza da lui prevista di questa industria, ond'egli ha concluso, che senza l'eventualità provvisoria della zolfatura delle viti, noi avremmo già una grande diminuzione di vendita di zolfo.

Egli ha soggiunto che anche l'America, dopo l'invenzione della pirite e gli ultimi progressi della chimica, ci abbandona, e che la consumazione si ridurrà alla crittogama ed ai fiammiferi.

Togliete, egli diceva al Governo, almeno 50 centesimi sul dazio di uscita che percepite, e scoraggirete la concorrenza dei grandi impianti.

Qui si tratta evidentemente di un grande interesse per i produttori insieme e per la finanza che ritrae dal dazio-uscita dello zolfo per oltre 3 milioni e mezzo. E io mi domando: se le tristi profezie del senatore Cannizzaro

sono esatte, a scongiurarle, basterà la riduzione di 50 centesimi al quintale nel costo? E quando avrete ridotto il dazio d'uscita di 50 centesimi, l'eterno progresso che presiede a tutte le innovazioni nelle industrie, non sarà allora per domandarvi ancora altri cinquanta centesimi e via via? Non si creda per questo che io non abbia come l'onor. Cannizzaro, come voi tutti, a cuore gli industriali che hanno impegnati i loro capitali, i loro operai in questa fonte nazionale di ricchezza; ma oltrecchè io spero che essa in pericolo non sia, io dubito che se pericolo ci fosse, il proposto rimedio basterebbe. Ho voluto abboccarmi in questi giorni con qualche grande proprietario di zolfatare, ed ho ricevuto da più di uno l'assicurazione che se si abbandonasse il dazio di uscita, tutto il beneficio sarebbe goduto dall'estero; tale e tanta sarebbe la concorrenza che fra loro si farebbero i proprietari di miniere, che il beneficio dell'abolizione del dazio scomparirebbe.

Con ciò non intendo di dire al Governo: disinteressatevi, non tanto per la finanza quanto e più per l'industria; e lodando l'Ufficio centrale, che ha risollevata, a proposito delle sete, questa questione, non dubito che il Governo in seguito agli allarmi del senatore Cannizzaro se ne vorrà informare.

Tutte le industrie oggidi hanno visto ridursi i profitti loro nella concorrenza universale agevolata dalla scienza; vogliate però riflettere che ancora pochissimi mesi addietro l'industria dell'estrazione dello zolfo era discretamente remuneratrice; e che malgrado le concorrenze di cui ci ha parlato il senatore Cannizzaro, gli spacci dello zolfo sono in progresso. Noi avemmo nel 1890 un'esportazione di zolfi per L. 20,296,648 che nel 1891 ascese a L. 29,376,754.

Dunque se pericolo c'è, il pericolo non è certo molto vicino, perchè dal 1890 al 1891 abbiamo aumentato l'esportazione per oltre 3 milioni.

Al consumo che deriva dalla crittogama io non do la preponderanza che ci dà l'onorevole Cannizzaro, e posso assicurarlo (un po' vignarolo sono anch'io) che ancora non si è trovata la maniera di correggere l'*oidium* insieme e la *peronospora* col solo solfato di rame. (Approvazioni.)

Bisogna usare lo zolfo e bisogna usare il solfato di rame. Quanti sono qui viticoltori pos-

sono testificarlo. Piuttosto io penso che se possono sorgere in futuro serie concorrenze allo zolfo, possono anche scoprirsi nuove industrie che dello zolfo abbisognino.

A concludere io non vorrei che la finanza perdesse un reddito e che i proprietari delle miniere non ne avessero il beneficio. Non dico: ritenete il dazio qual'è, non dico ribassatelo; io dico al Governo: studiate i fatti narrati dall'onor. Cannizzaro, poichè da un uomo che ha cotanta autorità in fatto di chimica devono apprezzarsi i dubbi espressi intorno alla minacciata concorrenza.

E giacchè ho la parola, permettetemi, o signori, che vi dica che siccome i principali prodotti che determinarono la conclusione del trattato italo-svizzero furono i vini e le sete, e poichè fu detto che, chiusa la Francia, bisognava *à tout prix* trattare colla Svizzera, sta bene che io vi constati che la Svizzera ci ha trattato assai meno liberalmente colle nostre sete che non ci ha trattato la Francia. Piglio la tariffa francese, e ne vedo esenti le sete greggie e sottoposte a un lievissimo dazio le sete torte mentre se osservo i dazi della Svizzera amica rilevo che questa ha col famoso trattato di pace il primato della fiscalità.

Perfino i bozzoli sono daziati all'entrata in Svizzera di contesimi 30 al quintale. Seguono dopo:

« Filoselle peignée: 1 franc; soie et filoselle: non moulignées: fr. 1.50; moulignées: fr. 6; soie et filoselle à coudre, à broder pour passementerie, cordonnet de soie ou de filoselle écrus: fr. 6; teintes fr. 16 ».

Altro che favori sulle sete italiane, o signori!

Dunque mettiamo le cose al loro posto; poichè vedete ad ogni piè sospinto cadere tutto il fabbricato del trattato svizzero, confessate che ci troviamo meglio colla Francia in guerra, quanto alle sete, che colla Svizzera amica.

Dopo di che, un'altra cosa debbo dire al mio amico il relatore, come conseguenza della mia osservazione, e cioè, non esistere più il pericolo che non possano mandarsi come prima sete italiane in consegna in Francia. Se la gabella costa più cara in Svizzera che in Francia, io credo che preferiremo ancora la Francia.

Del resto le sete italiane sono le prime del mondo, e con tutte le dogane troveranno sempre nel consumo il loro posto all'istessa ma-

niera che gli articoli di Parigi con tutte le tariffe internazionali trovano sempre il modo di bucar le dogane perchè lo spaccio loro dipende da una qualità loro speciale di gusto, di fantasia, di arte.

Così dicasi delle qualità naturali delle materie prime. Vi hanno dei prodotti, ai quali i trattati non possono creare degli artifici, e questi, se mai, non possono in fin dei conti essere tali da impedire il movimento naturale degli scambi.

I 65 milioni di sete italiane notati dal relatore continueranno a consumarsi in Francia, poco importa che vi arrivino pel Gottardo o pel Moncenisio. Con che io approvo a quattro mani l'abolizione del dazio d'uscita, e benchè io non creda che i premi di favore assegnati dalla Francia per i bozzoli e per le sete ritorte ci porteranno grave danno, almeno per ora, voto questa legge che soddisfa ad un voto dei sericultori, e che è un atto di giustizia troppo a lungo rimasto insoddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Anche l'onorevole Rossi, come me, ha raccomandato al Governo di studiare l'argomento. L'idea poi che il dazio è a tutto carico degli stranieri si basa sul supposto che essi abbiano sempre bisogno del nostro zolfo, e sieno costretti a comprarlo a qualsiasi prezzo.

Gli effetti della diminuzione di tassa saranno, mi pare, di poter offrire lo zolfo a più buon mercato, e così non vi sarà più convenienza di surrogarlo con succedanei.

È opinione generale che una buona parte dello zolfo di Sicilia sarà tra poco sostituita con lo zolfo rigenerato dai residui delle fabbriche di soda o estratto direttamente dalle piriti.

Se non vi fosse stata l'incertezza dell'avvenire del metodo Leblanc vi sarebbe già sul mercato quasi un terzo dello zolfo richiesto dal commercio, rigenerato dai residui delle fabbriche di soda.

Io ho accennato a questi fatti perchè il ministro di agricoltura e commercio, vigili sull'andamento industriale e commerciale di questa nostra importante produzione.

È questo l'invito che l'Ufficio centrale fa al Governo, ed io mi associo a tale invito, avendo richiamato l'attenzione del Ministero intorno ai pericoli della concorrenza. È bene che i pro-

prietari delle zolfatare lo sappiano tanto quanto il Governo.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori. Quando era deputato, nè si dica che con tali reminiscenze mi atteggi al *miles gloriosus* di Plauto, che Emilio Broglio, uomo molto versato nelle dottrine economiche, ma di cui non avevo altrettanta certezza che fosse parimente versato nelle particolarità delle industrie, tenne un giorno, come ministro d'agricoltura, industria e commercio, un discorso, ora non ricordo bene su quale argomento, ma certo su di un argomento, come si direbbe oggi, *tecnico*.

Durante il discorso io tremavo, perchè, come ho detto, non avevo una grande fiducia che possedesse cognizioni di questo genere. Terminato il discorso, che era andato bene, io mi recai al banco dei ministri e gli comunicai i timori ch'è avevo provato.

Egli mi rispose: certo, anch'io capivo d'essere fuori delle mie acque, ma... ho tenuto un discorso... e qui mi fece un segno della mano, che voleva dire che il suo era stato un discorso a mezz'aria.

Ora io dovendo rispondere in materia di zolfo e di acido solforico all'onorevole Cannizzaro, sarei quasi tentato di ripetere quel gesto di Emilio Broglio. Cercherò invece di stare terra terra, e rispondendo alle osservazioni del senatore Cannizzaro, risponderò anche a quelle del senatore Rossi.

Le osservazioni del senatore Cannizzaro e del senatore Rossi cadono sullo zolfo, ma poi il senatore Rossi ne ha fatte altre ancora sulle sete. Dunque distinguiamo i due argomenti, che di per sè sono tanto distinti.

Una prima cagione di allarme per l'industria degli zolfi si fu nel sempre crescente impiego delle pirite e di ferro e di rame per la fabbricazione dell'acido solforico, approfittando in particolar modo dei larghi giacimenti della Spagna e del Portogallo. Tanto che nel 1884 si era già arrivati, secondo computi abbastanza autorevoli e concordanti, a 1,200,000 tonnellate di pirite, adoperate nella fabbricazione dell'acido solforico, formando così concorrenza allo zolfo. Allora per un momento si temette molto il rinvillio dello zolfo; ma ciò non accadde, perchè il male fu contrappesato da un altro grande male, la

malattia dell'uva. E così la ricerca dello zolfo per la viticoltura ne impedì il rinvillio, non ostante, che allora, ed anche per qualche tempo dopo, l'America continuasse nell'uso dello zolfo di Sicilia, per 100,000 tonnellate, poichè l'America non aveva pirite, se non poche.

Venne poi un'altra cagione di timore, che cioè si facesse concorrenza allo zolfo mediante i cascami della fabbricazione della soda. Fino al 1870 pare non fosse usato, se non il metodo Leblanc, accennato dal senatore Cannizzaro. Appunto in conseguenza del metodo Leblanc era legittimo il dubbio, che dai cascami della fabbricazione della soda, si rigenerasse, è la parola scientifica adoperata dal senatore Cannizzaro, si rigenerasse lo zolfo. Però anche questa volta il timore non si è avverato, ed ecco perchè: perchè il profitto, che potrebbe derivare dai cascami della fabbricazione della soda, creerebbe una concorrenza veramente temibile allo zolfo, quando si potessero mettere a profitto i grandi cumuli di vecchi cascami di fabbricazione della soda, che sono veramente ingenti.

Fino a che non si mettano a profitto se non i cascami nuovi, il profitto non è una gran cosa. E oggi, come già ha accennato il senatore Cannizzaro, il metodo Leblanc, che appunto darebbe e creerebbe questa concorrenza, questo profitto, quando però potesse applicarsi ai cumuli ingenti, che si sono ammonticchiati nel corso degli anni, principalmente non è adoperato che in Inghilterra. Il senatore Cannizzaro ha accennato anche alla Germania; sta bene; ma diciamo più in generale: nei paesi dove il carbone è a basso prezzo. Nei paesi, ove il carbone è a prezzo alto, subentra invece l'altro indicato dall'onorevole Cannizzaro, che è il metodo Solvay. Ora questo metodo non adopera acido solforico, adopera ammoniaca, quindi non crea concorrenza allo zolfo. Dunque, per ora, stando le cose così, questa temuta concorrenza non vi è.

Nel 1882 i signori Schaffner ed Hellig in Inghilterra si erano, infatti, cimentati a rigenerare lo zolfo coi cascami della fabbricazione della soda, e la ditta Chauce, pure inglese, applicò questo metodo nella fabbrica di Oldeburg. Un effetto si ottenne bensì e fu quello d'impaurire la Compagnia delle pirite di Spagna. Ma la fabbrica di Oldeburg non potè conseguire quei guadagni che si era ripromessa.

Nel 1888 il signor Chance ha cercato di rav-

vivare questo metodo col richiamarvi l'attenzione della società di Londra, delle industrie chimiche applicate all'industria.

Ed allora vi fu un nuovo allarme perchè si temeva che ribassasse il prezzo dello zolfo come era ribassato quello delle piriti; ma questo non si è avverato.

Nella relazione ho citato già i dati della esportazione, che non combinano sempre coi dati della produzione, perchè accanto alla nuova produzione vi è, come alimento della esportazione, il deposito nei magazzini. Comunque, questi dati al presente sono tali da destare allarme.

Bensi mi compiaccio vivamente della sollecitudine del Governo del Re, poichè dall'Amministrazione ebbi un corredo larghissimo di notizie, dalle quali ho rilevato, come la nostra Amministrazione, profittando specialmente degli ingegneri delle miniere e ricorrendo ai nostri rappresentanti fuori d'Italia, già da parecchi anni si tiene informata di questa possibile concorrenza.

E per il momento, senza che io entri in troppi particolari, senza che io venga qui a fornire al Senato dei documenti, certo poi di essere creduto sulla parola, ho acquistato la persuasione: che quanto ai cascami nuovi, in realtà il metodo Leblanc serve, epperò nei paesi dove continua ad adoperarsi il metodo Leblanc si crea con ciò il pericolo di una concorrenza; ma dove non si adopera il sistema Leblanc ma il metodo Solvay, evidentemente no, perchè in questo si adopera l'ammoniaca e non l'acido solforico. Per mantenersi esteso il metodo Leblanc, bisognerebbe, che il prezzo del carbone fosse dappertutto un prezzo basso.

Ora il metodo Leblanc, che può far concorrenza allo zolfo, si adopera benissimo, finchè si tratta di cascami nuovi, ma quando si tratta di cascami vecchi, quando si tratta di questo gran cumulo di cascami, che veramente ci creerebbero una concorrenza pericolosa, no. Almeno così ci assicurano le notizie, che con molta diligenza si è procurata l'Amministrazione, e in questo fo lode a tutti i ministri che si sono succeduti, fo lode al Governo nostro di avere vigilato attentamente sopra il pericolo di questa possibile concorrenza.

In questo stato di cose noi non potevamo fare nessuna proposta quanto allo zolfo. La proposta di abolire il dazio d'uscita quanto

alle sete era urgente. Non potendosi modificare la legge, non si potrebbe fare modificazione di sorta, nè avevamo davanti a noi questa ricerca se convenga o no abolire il dazio d'uscita sullo zolfo, e nessuno ciò propone. Sta bene; ma tuttavia era d'uopo di parlarne. Io che parto sempre, e qui chiedo venia al mio amico, anzi amicissimo, senatore Rossi, dalle idee teoriche, poi le cimento nel campo pratico, io dunque mi sono detto a me stesso: finchè lo zolfo è quasi un monopolio naturale del nostro paese, il dazio d'uscita è comportabile anche teoricamente. Però non bisogna spingere le cose troppo, si potrebbe altrimenti limitarne la ricerca in quanto ne derivi un rincaro, e poi si potrebbe anche dare un maggiore impulso alla ricerca dei succedanei.

Oggi come oggi non siamo in questa condizione di cose, dunque la conclusione è quella a cui è venuto il senatore Canizzaro d'accordo col senatore Rossi, cioè che il Governo continui a fare quello che ha fatto, continui a tener dietro a questi studi, e, se ci sarà il pericolo di questa concorrenza, venga davanti al Parlamento con quelle proposte, che giovinno ad un'industria che è tanta parte della ricchezza nazionale. Se mai, io amico di tutti i progressi delle scienze suggerirei all'onorevole senatore Canizzaro che la scienza andasse un poco più adagio co' suoi miracoli di progresso, cercando di porsi un po' d'accordo con quelli della nostra finanza, dei quali non vorremo disperare nemmeno.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Rossi Alessandro, quanto alle sete, non saprei dare una risposta categorica.

Perchè una nazione ci concede di più, ed un'altra ci concede di meno in un trattato?

A dir la verità, per me non è un quesito strano, poichè ciascuna nazione si regola secondo gl'interessi propri.

Io ho creduto di richiamare certi precedenti francesi e li ho richiamati nella mia relazione, perchè in essi si apprezza la condizione nostra in modo alquanto più soddisfacente di quello che siamo soliti fare noi.

Noi siamo sempre in un terreno di diffidenze e di sospetti. Non mi dispiace quindi trovarmi d'accordo col signor Bardoux, col signor Jomard, col signor Tirard, quando per vie diverse, per ragioni, se vuolsi, anzi opposte, si condu-

cono ad una conclusione identica a quella che arriviamo noi.

Essi aboliscono il dazio di introduzione della seta perchè questo giova ad altre industrie, e noi aboliamo il dazio di uscita perchè ciò giova ad una nostra industria fondamentale.

Va da sè che ciascuno discuta in conformità agli interessi suoi propri.

Ma, se ciascuno per fare l'interesse proprio si trova nella necessità di arrivare a quel punto, dove anche gli altri trovano un interesse loro proprio, perchè querelarci?

Così è quanto al dazio d'uscita della seta dall'Italia, al dazio d'entrata della seta in Francia.

Quando la Francia ha introdotto, (la frase è caratteristica, e si è adoperata dal Governo francese) *sotto l'impero di avvenimenti, che non vogliamo ricordare*, un dazio pur minimo sull'introduzione della seta, vi ha resistito perfino il signor Melin. Vi ha resistito perchè non voleva neppure quello, sempre in nome bensì di idee care al nostro collega Rossi Alessandro, idee cioè di protezione, ma infine vi ha resistito, sebbene non si trattasse, che del dazio di una lira.

Allora in fatto l'esportazione della seta d'Italia ha preso altra via, ed è allora, come avrei potuto addurre abbondanti notizie tratte dai documenti parlamentari francesi che sono di grandissimo pregio, che si sono perfino altrove, anche nella stessa Svizzera ma poi in Germania create industrie nuove.

Ora questo, a me pare, non fa male: che la seta ci sia domandata dalla Francia, ci sia domandata dalla Svizzera, quando i prodotti nostri ci sono domandati, io sono contento.

Dunque, epilogando, quanto al dazio di uscita della seta io non ho sentito contraddittori. Quindi non ho bisogno minimamente di difendere la legge, soltanto faccio plauso al Governo del Re, che dando la prevalenza al carattere eminentemente economico di questo progetto di legge in confronto del carattere finanziario che pure ha, si sia risoluto di proporre al Parlamento l'abolizione del dazio di uscita. Anch'io ho le mie idee fisse, che cioè bene sta che la finanza ed il credito pubblico devono essere in buone condizioni perchè le industrie e i traffici prosperino, ma nè le finanze, nè il credito pubblico prosperano se non sono

in buone condizioni le industrie e i traffici. Quindi se in molte parti la nostra legislazione finanziaria tenesse maggior conto dell'elemento economico, io credo che davanti ad un'apparente o momentanea diminuzione di reddito si troverebbe il modo di rinsanguarla comunque. Qui non è il caso di allargare la discussione come si potrebbe quando fosse portata sul terreno su cui io la posi.

In questa occasione si trattava in fin dei conti poi di un reddito, che per quanto siano le nostre ristrettezze finanziarie non è tale da impensierire il Governo, se si abbandona; tanto più che il Governo aveva già proposto e specificato una diminuzione di spese, diminuzioni, che sono conglobate nell'economia del bilancio. Io mi felicito che il Governo del Re abbia iniziato questo provvedimento non solo perchè ha corrisposto con ciò ai voti di un'industria che ha certamente una parte molto notevole in Italia, ma anche perchè ha mostrato di dare importanza all'elemento economico, che per me non è in contraddizione coll'elemento finanziario; ed anzi credo sia il miglior alleato di una buona condizione delle finanze. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Mi è parso che, nella discussione dei giorni scorsi, ed in quella odierna, si sia tentato di fare un lavoro che oserei chiamare deostruente dei buoni principî; un lavoro per fuorviare il nuovo Ministero dall'indirizzo che con molta franchezza, mi è parso, abbia, in fatto di cose economiche, divisato di voler seguire. E non c'è stato richiamo di fatti, accomodati a precocetti, non apostrofi o eccitamenti, che sieno mancati per raggiungere quello scopo.

Venendo alla presente discussione, invocherò, in favore della mia tesi, l'opinione del già ministro onorevole Colombo; ed è tutto dire, chè, a tutti è noto com'egli, in fatto di protezionismo, goda il primato. Difatti da deputato ebbe la virtù di far votare un ordine del giorno, rispetto al contenuto del quale impallidisce non il sistema di Mélin, ma quello della maggiore ingerenza in fatto d'industrie. Tuttavia il ministro Colombo, accennando in quest'aula alla imminenza di un progetto abolitivo del dazio d'uscita sulle sete gregge; richiamato da un nostro onorevole collega, che, se non erro, fa

parte oggi dell'Ufficio centrale, a volgere la sua attenzione alla questione, sotto alcuni riguardi, governata da più potente ragione, all'assai maggior dovere cioè, di occuparsi della soppressione del dazio sugli zolfi: rispose che, pur essendo vero che le contingenze di preferenza si chiarivano a favore dell'abolizione del dazio sulle sete, dappoichè, ei diceva, ci troviamo di fronte del nemico invincibile, che ci fa la guerra per mezzo dei premi, onde alimentare e svolgere ai danni dell'Italia l'industria delle sete stata fin qui florida, e che abbiamo solenne dovere di salvaguardare; però trovava giusto e doveroso, d'altra parte, di occuparsi anche dell'abolizione del dazio di uscita dei zolfi. Ma, avuto riguardo alle condizioni assai disagiate della finanza, ei non poteva impegnarsi a un'immediata proposta; tanto più che il suo collega del Tesoro, per attuare la promessa abolizione del dazio di esportazione sulle sete, asseriva (asserzione peraltro che è stata abbandonata cammin facendo) che nemmeno avrebbe consentito cotesta soppressione, ove contemporaneamente non avesse assicurato un fondo di economie, valevole a lasciar disponibile una parte dell'entrata equivalente alla perdita del cessato dazio di esportazione. Questi, dunque, sono gli antecedenti della legge in discussione.

Ignoro che cosa sia seguito nell'altro ramo del Parlamento, e, me lo perdoni l'onor. Lampertico, nemmeno conosco che cosa egli abbia scritto nella relazione; perchè mi ero imposto di tacere, non solo nella presente, ma anche in altre questioni assai più gravi, visto e considerato che, due volte che ho creduto di fare delle avvertenze che reputavo e reputo d'ordine fondamentale, si è stimato bene di rispondere col silenzio.

Però, oggi la cosa muta. Oggi si tenta di pregiudicare la questione in nome della chimica, dell'arte industriale, della concorrenza, della ingerenza o protezione, oltrechè in nome della ragione finanziaria; e si chiede che l'invocata abolizione del dazio di esportazione sugli zolfi, si studi sotto tutti cotesti, e sotto svariati aspetti ancora.

Ma che cosa potrete mandare mai, ragionevolmente, allo studio, all'infuori di tutto quanto si riferisce alla mera e pura questione di finanza?

L'abolizione del dazio sulle sete non è sola ad essere ravvisata come alta questione economica. L'abolizione del dazio sugli zolfi ha una portata, economicamente, più importante.

Si contano a decine di migliaia i lavoratori nelle miniere; sono deplorabilissime le condizioni delle cave di zolfo, della proprietà delle miniere, del lavoro soprattutto, del commercio ancora; deplorabili sì, quali, al confronto, giammai furono, e molto meno sono, e nulla minaccia di far divenire tali, quello della produzione e dell'esportazione delle sete greggio.

Alle industrie dei zolfi manca il credito; in esse la concorrenza è inevitabile, quasi eccessiva, perchè scarsa è la ricerca, abbondante l'offerta: indi il fenomeno che il prezzo risponde appena alle più necessarie spese. C'è il dazio: lo paga, dicesi, lo straniero.

Ma come, e dove, si può avere la più lontana prova di ciò?

Se andate in cerca dello straniero fino a casa sua; se il prezzo che si ricava dovete mettere, pressochè tutto, in conto di spesa di produzione, sicchè se non smettesi dal produrre di più, non si può mantenere, senza grave perdita, la somma ordinaria della produzione: in nome di qual principio voi trarrete la conseguenza, che lo straniero paghi il dazio?

Questo concetto sarebbe appena ammissibile, quando vi fosse sovrabbondanza di ricerca sulla offerta; ma questa costantemente vince quella: eppure non si produce tutto quello che si potrebbe. L'offerta sarebbe decupla di quella che è, ove trovasse corrispondenti sbocchi; tanta è la potenza produttiva delle miniere, tanta l'abbondanza delle braccia che vi si possono impiegare.

Ma se c'è questo disquilibrio tra l'offerta e la domanda, quest'alchimia di economia politica e di finanza, per la quale ci si vuol dare a credere che l'incidenza dell'imposta gravita sullo straniero, su quale concetto razionale e pratico si potrà mai fondare?

E teorie somiglianti devono proclamarsi in faccia ad un Ministero che dichiara di avere il proposito di adoperarsi al fine di far risorgere l'economia nazionale? Al Ministero si dice: *Andate a indagare chi paga il dazio sui zolfi!* E si presuppone, e vi ha chi lo afferma, che possa risultare, anzi che sia costante il fatto, che il dazio lo paghi lo straniero: così giudicasi non

ingiusta, anzi, sia pure lontanamente, giustificabile, la speciale tassa sopra una data industria, quasi che i proprietari di miniere e gli industriali, i lavoratori e commercianti, non passassero in Italia, per alimentare e per svolgere industria cosiffatta, dazi, tasse ed imposte gravissime, opprimenti; quasi che questa industria si svolgesse in condizioni di singolare favore, anzi in piena esenzione di tributi diretti e indiretti!

Eguale tutela a tutte le industrie prometiamo e daremo, diceva un brillante uomo politico che faceva parte del Ministero passato.

Ma rispondo, che non è a credere all'eterna minorità della economia nazionale; non è a credere alla virtù provvidenziale dello Stato. E di fatti, voi fallite alle promesse. Tutelate forse l'industria dei zolfi? Se lo voleste, non lo dovrete, concludentemente non lo potreste.

Ma è questione inutile cotesta. L'industria dei zolfi non vi domanda tutela; vi domanda giustizia, quella, almeno, che rimane ai non protetti. Nemmeno pertanto vi domanda eguaglianza; chè questa consisterebbe nel partecipare, come già fate per altre industrie, alle artificiali agevolanze. L'eguaglianza sotto il regime della protezione, richiederebbe in pro dello miniere un qualche favore, un qualche privilegio; tanto più che, anche in agricoltura, in modo tutto altro che giustificato, a spese dei consumatori, e di tutte le altre industrie, anche agricole, qualche ramo di produzione è, come dicesi, protetto.

Accenno ai cereali, e al loro maggior prezzo dovuto al dazio di confine, in cinque lire. L'industria dei zolfi non domanda questo, e nullo altro di somigliante; domanda solo unicamente, che si smetta dal perseguirla più oltre.

E questo più insistentemente chiede in un momento di crisi lunga, persistente, tenace, che non accenna a fermarsi, non che a cessare.

Ciò che si fa rispetto ai zolfi, ripeto, non è protezione, non è tutela, non è giustizia, è persecuzione.

Studiate, vi si chiede, se c'è o non c'è all'estero, la concorrenza di altri surrogati ai nostri zolfi!

Ma studiatelo per l'accademia, studiatelo per altri fini, studiatelo per rallegrarci della prospettiva del mantenimento di un'attività

economica del paese, nella speranza anche di vederla migliorare e aumentare. E studiatelo pure.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio non può fare a meno di occuparsi di studi somiglianti.

Ma non studiate, non dovete studiare a fine di perpetuare un sistema di persecuzione, quale sarebbe il mantenere il dazio di esportazione, in nome, non già delle più stringenti esigenze della finanza, bensì della buona finanza. Non sarebbe cotesto il modo di fare delle raccomandazioni e delle proposte, compatibili con la buona economia di Stato.

Io lo so: in questo momento nessuno può stringere i panni addosso ai ministri i quali si arrabbattono per tenere in piedi un sistema di pareggio che loro sfugge di mano. Ma, se è vero che il risultamento della buona finanza sia connesso col normale andamento della buona economia; se è indiscutibile che, invano ci attendiamo buoni effetti nel campo della finanza, se non miriamo a migliorare le condizioni economiche, non già con artifici, ma con cessazione di artifici, ma con scemamento d'interventi, d'ingerenze, col miglioramento delle condizioni del consumo, il quale porta aumento di ricerca e necessario incremento di produzione; se a tutto ciò non miriamo, veramente non si sarà fatto che cammino a ritroso. Eppure i tempi stringono talmente, che non ci possiamo dare il lusso di perseverare, parecchi anni ancora, in un sistema, ripeto il concetto altra volta da me manifestato, in un sistema che, dal 1881 sin qui, è stato ed è osizialissimo alla economia e alla finanza italiana.

Questo ho voluto, molto sommariamente, rilevare, non già per venire alla conclusione di respingere il progetto di legge, ma bensì perchè esso sia accolto in base a motivi molto più larghi di quelli in nome dei quali è stato presentato e difeso, e perchè, in nome di cotesti medesimi motivi, si continui, si cominci almeno, a dare qualche indizio di pratica applicazione, se non pure di svolgimento, all'indirizzo del Governo che ha dichiarato di aver per fine il sollievo della economia nazionale, anche come madre della finanza dello Stato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Negli scorsi giorni, sia parlando della questione monetaria, sia del trattato di commercio colla Svizzera, siamo stati tutti di accordo, oratori delle diverse parti e oratori che parlarono da questo banco, nel riconoscere che il proteggere l'importazione delle nostre merci è cosa assolutamente necessaria se vogliamo far risorgere le condizioni economiche del paese, se vogliamo attenuare i danni delle condizioni della nostra circolazione.

Oggi ci troviamo di fronte ad uno dei disegni di legge i quali tendono appunto a facilitare l'esportazione di uno dei principali prodotti del nostro paese; e nessuno ha combattuto questo disegno di legge. Bensì si è sollevata un'altra questione proposta prima dal senatore Cannizzaro, difesa poi dal senatore Majorana, se cioè fosse conveniente - non oggi, ma in un avvenire prossimo - estendere questo provvedimento anche alle esportazioni degli zolfi.

Ora io dirò in poche parole le ragioni per le quali non si è pensato ancora agli zolfi, e si è creduto di somma urgenza il provvedere subito all'esportazione delle sete.

Anzitutto il Senato non ignora che l'esportazione della seta rappresenta, tutto compreso, tra bozzoli, seta lavorata ed altro, circa 300 milioni all'anno, e ognuno comprende come il curare una esportazione di cotesta importanza interessi grandemente a chiunque s'interessi delle condizioni della nostra agricoltura e della nostra industria.

In secondo luogo poi il disegno di legge è ispirato non dal solo concetto di favorire questa industria, ma anche dal concetto di difenderla da una artificiale concorrenza che le è stata creata dal protezionismo di una nazione vicina, la quale si è spinta al punto non solamente di proteggere tale industria per mezzo di dazi, ma di proteggerla direttamente per mezzo di premi alla filatura della seta e alla produzione dei bozzoli.

Noi abbiamo creduto di fronte a così eccessiva protezione che fosse assoluta urgenza di togliere un ostacolo artificialmente creato dalle nostre leggi, alla nostra esportazione.

Convengo col senatore Majorana che i dazi di esportazione ormai sarà bene sepprimerli il primo giorno in cui potremo farlo.

È una questione, come egli disse, tutta di fi-

nanza; ed è certo che se oggi le condizioni del nostro bilancio lo consentissero un dazio di esportazione probabilmente non troverebbe più difensori.

Il senatore Cannizzaro ci ha detto che l'industria degli zolfi è minacciata da progressi possibili, che anzi egli crede probabili, dell'industria della lavorazione delle piriti.

Evidentemente chiunque si trovi al Governo avrà il dovere di sorvegliare il modo con cui l'industria delle piriti si svolge e a tempo opportuno, appena ne sorga un pericolo per l'industria dei zolfi, di provvedere in quel modo che sarà possibile.

Il senatore Majorana ci ha parlato della libertà commerciale; credo che su questo punto il Ministero attuale non abbia da destare sospetto in nessuno, perchè purtroppo il solo oratore che io non sono riuscito ad accontentare è stato il senatore Rossi ... (*ilarità*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*..... del quale pur riconosco la grande competenza e l'amore grandissimo che porta alle nostre industrie, e gli esempi d'operosità che desidererei di vedere largamente incitati.

Riconosco che è necessario non pensare esclusivamente al bilancio e che una illuminata politica finanziaria deve guardare in primo luogo ad accrescere, per quanto possa dipendere dall'azione del Governo, il lavoro nazionale, per aumentare l'esportazione, per migliorare le condizioni economiche, perchè solamente sopra una base di ricchezza del paese può riposare una finanza florida.

Io non insisto ulteriormente nella difesa di un disegno di legge che nessuno ha attaccato; assicuro gli oratori che hanno parlato che il Governo si occuperà della grave questione delle industrie degli zolfi, vigilerà tutto ciò che possa interessarla, e quando riconoscesse che per le industrie degli zolfi, sorgessero condizioni così eccezionali come quelle che oggi hanno costretto alla soppressione del dazio sulle sete, non si lascerà imporre dalle sole considerazioni della finanza ma farà ciò che sarà necessario affinchè l'industria dello zolfo abbia lo stesso trattamento che in condizioni eccezionali ha ricevuto l'industria della seta. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore **ROSSI ALESSANDRO.** Mi ha mortificato la parola del presidente del Consiglio, dicendo che in Senato egli non è in disaccordo se non con me. Guai se io non mi trovassi in compagnia col battaglione dei fatti!

Io non gli ho dato motivo a quella dichiarazione, bensì dico e ripeto che non pensiamo all'egual modo sul criterio dominante a favorire la esportazione. Ritenga che l'esportazione, quale entrambi la vogliamo, coi soli trattati di commercio non si ottiene; ritenga che per l'esportazione bisogna fare qualche cosa di più di quello che facciamo; ritenga che il mio sistema monetario assai migliore del sistema *niente* che ora ci regge, benchè da lui come dall'ex-ministro Luzzatti incriminato, si palesa eccellente appunto per l'esportazione, solo che si avesse la fibra di attivarlo.

Siamo d'accordo, onorevole Giolitti, tutti e due sulla necessità di spingere l'esportazione; non siamo d'accordo sui mezzi. E poichè continuiamo a volerci continuamente illudere sui nostri mezzi, mi sia concesso di fare una rettificazione a quello che ha detto l'onorevole Giolitti sulla importanza delle sete italiane.

Pur troppo noi abbiamo l'abitudine, lo diceva l'altro giorno in quest'aula un oratore, noi abbiamo l'amore delle esagerazioni colla speranza d'illuderci; a tal fine noi amiamo nelle nostre tabelle doganali gonfiare i prezzi di esportazione, e ribassare i prezzi di importazione.

Ma santo Iddio, diciamo la verità qual'è, onorevole Giolitti, perchè asserire come ricchezza italiana senz'altro 300 milioni di esportazione della seta? Ella dimentica di dedurre i 60 milioni d'importazione che abbiamo di bozzoli esteri e di seta estera. Deduca dunque dai milioni 301 del 1890, milioni 60 d'importazione, ne restano 241. Deduca dai milioni 268 del 1890 milioni 62 d'importazione, ne rimangono 206.

Nella produzione della seta nel mondo noi ci entriamo per un terzo; per 6 milioni, cioè, di chilogrammi ne producono il Giappone e la Cina; per 4 milioni ci entra l'Italia, e tutto il resto dell'Europa ne produce 2 milioni di chilogrammi.

Il conto per l'Italia torna anche se vuoi confrontare la produzione dei bozzoli che si calcola in media ascendere a chilog. 40 milioni,

al cui prodotto medio rispondono 4 milioni di chilogrammi di seta approssimativamente.

I bozzoli che l'Italia importa all'estero e le sete estere non sono ricchezza di produzione italiana, bensì passando per l'Italia hanno il beneficio del transito, più il beneficio della lavorazione. Così vi rimanessero in maggior proporzione a tesserli; pur troppo sulla produzione mondiale di seterie nella totalità di 1600 milioni, l'Italia non ci entra che per 40!

Del resto, salva sempre la verità che a me piace sopra tutto, l'onor. Giolitti sarà persuaso che se in molte cose possiamo essere d'accordo, lo sarò difficilmente sui criteri suoi quanto alla esportazione, ancora troppo vaghi.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Cannizzaro ha facoltà di parlare.

Senatore **CANNIZZARO.** Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio dell'accoglienza cortese fatta al mio voto; ma mi permetta che io insista sopra un punto, cioè, che non si debba aspettare che la concorrenza si manifesti ma conviene prevederla e prevenirla; perchè quando la concorrenza si è già manifestata, non si può più impedire; essa si può vincere prima che possa organizzarsi.

Ad ogni modo mi rimetto a ciò che farà il Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, lo si rimanda allo scrutinio segreto.

Rinvio allo squittinio segreto del progetto: «Tara degli olii minerali in cassette» (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: «Tara degli oli minerali in cassette».

Prego il signor senatore, segretario, Verga, di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, **VERGA** legge:

Articolo unico.

È confermata, fino al 30 giugno 1893, la tara di 12.50 per cento stabilita dall'art. 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale.

Due mesi prima che il termine sia compiuto,

il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge nel quale il trattamento stabilito per le tare delle cassette nazionali e delle estere sia conciliato nel modo più conveniente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, il disegno di legge constando di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Risultato di votazione a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione fatta in principio di seduta e prego i signori senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione :

Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati in Vienna il 4 luglio 1891 :

Votanti	109
Favorevoli	101
Contrari	6
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Spese militari straordinario da iscriversi nel bilancio della guerra :

Votanti	109
Favorevoli	92
Contrari	15
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Convenzione 31 maggio 1892 per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi :

Votanti	108
Favorevoli	101
Contrari	5
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Esenzione dalla tassa del 10 per cento della lotteria a favore del collegio Regina Margherita in Anagni :

Votanti	109
Favorevoli	84
Contrari	23
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la città di Napoli :

Votanti	109
Favorevoli	82
Contrari	25
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Rinvio allo scrutinio segreto dei due disegni di legge, ciascuno di un solo articolo: 1. « Modificazioni alla legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi per la regia marina » (N. 249); 2. « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto 31 dicembre 1892 la Convenzione di commercio e navigazione che fosse er concludersi con la Spagna » (N. 246).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge : « Modificazioni alla legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi per la regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Colonna F. di darme lettura.

Il senatore, segretario, COLONNA F. legge :

Articolo unico.

Alla legge che stabilisce gli stipendi, le indennità d'arma, i soprassoldi e gli altri assegnamenti dovuti ai Corpi della regia marina, in data 5 luglio 1882, n. 853 (seria 3^a), sono fatte le seguenti varianti :

Tabella C. Ridurre da lire 7200 a lire 6000 l'indennità di carica stabilita all'alinea a). Coloro che già fruiscono l'indennità di cui sopra la conservano.

Ridurre da lire 3600 a lire 2400 l'indennità di carica stabilita all'alinea b) della predetta tabella C. Coloro che già fruiscono l'indennità di carica di cui sopra la conservano.

Modificare l'alinea c) della stessa tabella così :
Comandante dell'Accademia navale, ispettore dei Corpi e stabilimenti marittimi. Presidente

della Commissione per esperimenti di armi. Membri ordinari e straordinari del Consiglio superiore di marina. Membri ordinari e straordinari del Comitato per i disegni delle navi:

se vice-ammiraglio, lire 2400;

se contr'ammiraglio o capitano di vascello, lire 1500.

Coloro che già fruiscono indennità maggiore la conservano.

Ridurre a lire 500 l'indennità annua assegnata all'alinea 1) per i professori titolari militari.

Coloro che fruiscono in atto d'indennità maggiore la conserveranno.

Togliere l'alinea 2).

Alle annotazioni segnate a piedi della tabella C, sostituire le seguenti:

L'ufficiale che, essendo professore titolare in una scuola militare, venga incaricato di un secondo insegnamento nella stessa o presso altra scuola militare, non riceve per questo secondo incarico alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento.

L'ufficiale che, essendo addetto ad una scuola militare per il servizio di governo o di amministrazione per cui riceve un soprassoldo speciale, venga in pari tempo incaricato di un insegnamento, non riceve per questo secondo incarico il soprassoldo d'insegnamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e il disegno di legge che è di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge:

Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 31 dicembre 1892 la Convenzione di commercio e navigazione che fosse per concludersi con la Spagna.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla base della tariffa generale doganale e delle tariffe convenzionali annesse ai trattati di commercio e di navigazione, sottoscritti il 26 febbraio 1888,

il 6 dicembre 1891 e 19 aprile 1892, ad applicare sino al 31 dicembre 1892, una convenzione provvisoria di commercio e di navigazione che potesse essere conclusa con la Spagna.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: «Modificazione all'art. 203 della legge comunale e provinciale» (N. 216).

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno il disegno di legge:

Modificazione all'articolo 203 della legge comunale e provinciale.

Si dà lettura del disegno di legge:

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. legge:

Articolo unico.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali regolate dal n. 1, art. 203 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col reale decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, si riterranno adottate quando, presenti almeno due terzi dei consiglieri, saranno approvate dalla metà più uno dei consiglieri alla provincia assegnati.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone:

«Il Senato delibera, che il progetto d'iniziativa parlamentare per modificazione all'art. 203, n. 1, della legge comunale e provinciale, sia inviato al Governo come materia di studio, in correlazione ad un progetto completo per provvedimenti atti a migliorare le condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni, od anche per una disposizione isolata, in quanto che fosse richiesta come riforma urgente.

Senatore CALEND A V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A V. Poichè l'Ufficio centrale nella breve sua relazione ha creduto conve-

niente di ricordare l'occasione per cui fu data l'interpretazione, dirò, giudiziale dell'art. 208 della legge comunale e provinciale, in opposizione ad un precedente avviso del Consiglio di Stato; siami consentito di brevemente richiamare l'attenzione del Senato sulle ragioni che allora mi mossero, e sulla necessità suprema che si vada molto adagio nel toccare ad una disposizione, la quale costituisce uno dei cardini fondamentali della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

E tanto più sono indotto a questo, avvegna- ché io guardi al modo inattesamente affrettato con cui una legge che ha semplici sembianze, ma che in sostanza è ben grave, ha conseguito il suffragio favorevole nell'altro ramo del Parlamento.

E fin d'ora occorre che il Senato metta sull'avviso il Governo di quello che meglio convenga fare ove mai, come io mi auguro, sia data approvazione all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, od in genere ad un altro che sia puramente sospensivo; dappoiché ciò che maggiormente mi colpì fu questo: che un disegno di legge di tanta importanza non sia stato di iniziativa del Governo; che sia in opposizione di altro disegno dal Governo stesso presentato; e che, pur essendo di tanta gravità, sia stato risuscitato quando si era in crisi, non saprei ben dire se ministeriale o parlamentare, cioè nel 30 maggio 1892, e su brevissima relazione, non per desiderio del Governo, portata allo esame dell'altro ramo del Parlamento, con altre leggi veramente urgenti ed indispensabili alla funzione propria dello Stato.

E a me riesce tanto più grave questo avvegnachè, a dimostrare la convenienza di cote- sta legge e della sollecita sua approvazione, siasi detto che era stata conseguenza di una strana interpretazione data all'articolo 208 della legge comunale e provinciale che era indispensabile correggere.

Di quella strana interpretazione fui io il promotore, e credetti di rendere grande servizio al paese; perciocchè un po' per quell'abito proprio del magistrato di voler che le leggi si eseguano e nella parola e nello spirito loro, un po' perchè avevo preso parte, minima se vuolsi, alla larga discussione che in Senato fu fatta quando si trattò di dare intelligenza a quegli articoli fondamentali della legge sulla

civile amministrazione, assai dolevami che così fallace e dannosa applicazione se ne facesse.

Sarebbe stato per lo meno conveniente guardare al processo per cui si era la nuova e vera interpretazione proclamata; doveva dar pensiero la molta fede avuta nella virtù degli uomini se contro la blanda interpretazione, da essi unanimemente in pieno Consiglio di Stato proclamata, ad essi stessi si ricorreva perchè la riconoscessero erronea e la vera vi sostituissero, pronunciando non più da consiglieri del Governo ma da giudici della Corte di cassazione amministrativa, e guardassero ai danni gravi, minacciati nel caso speciale e dovunque in seguito, se la legge non fosse stata intesa nel suo senso vero; e non avrebbersi dovuto perdere di vista gli argomenti molteplici, filologici, giuridici, e l'ampia discussione che specialmente in Senato fu fatta; e che bene luminoso doveva il vero essere apparso se la 4^a Sezione del Consiglio di Stato - con a capo l'illustre Spaventa - ebbe a ripudiare il parere dato dal Consiglio di Stato a sezioni unite con voto unanime, nel quale avevan concorso e lo Spaventa ed altri quattro dei consiglieri che componevano la quarta Sezione. Il che se è prova della bontà ed utilità di cotesto nuovo istituto della Corte di cassazione amministrativa, è prova non minore della virtù degli uomini designati all'altissimo ufficio.

Era dunque da andare a rilento prima di dichiarare strana cotesta interpretazione della quarta Sezione; più opportunamente forse la si sarebbe detta incomoda, imperciocchè veniva a porre freno dove era stato per l'innanzi lecito il libito, e poneva argine a quello che il Governo stesso aveva riconosciuto licenzioso spendere; per cui si era arrivati al punto di vedere quasi fallire comuni e provincie, e con essi minacciato pure l'avvenire economico dello Stato.

Ora, posto il perseverare della quarta Sezione del Consiglio di Stato in cotesta più vera intelligenza dell'art. 208, cosicchè la interpretazione data è ormai *ius receptum*; e posto che l'anno scorso - quando era comune il travaglio di tutti i pubblici Poteri per mettere in assetto i bilanci dello Stato, delle provincie e dei comuni, e non aggravare le condizioni dei contribuenti - furono dal Ministero dell'interno diramate opportune istruzioni ai prefetti, e fu

espressamente ricordato le spese facoltative dei Consigli provinciali dover essere approvate col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, e i prefetti dovere annullare le deliberazioni che le ritenessero approvate con minor numero di voti - e non so che tali istruzioni siano state mutate; - io ho dovuto maravigliare per la nessuna opposizione fatta ora dal Governo a questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Esso fu presentato, credo, nel novembre o dicembre dell'anno scorso, e fu preso in considerazione con le debite riserve dal Governo; il quale un mese appresso ebbe a presentare un più vasto disegno di legge per rialzare le sorti finanziarie dei comuni e delle provincie, in modo assai più cauto provvedendo a disciplinare la materia delle spese obbligatorie e facoltative, e a rimuovere gl'inconvenienti che nella pratica aveva potuto far sorgere la severa interpretazione dell'art. 208.

Or bene l'unica ragione per cui, sollecitato da un onorevole deputato, il presidente del Consiglio non si oppose alla discussione di tal disegno di legge fu, rendere più spedita l'amministrazione delle provincie. Così si venne alla votazione nel 6 giugno: dico votazione, perchè non fuvvi discussione; nessuno dette ragione dei termini della proposta, e della vera portata sua, la quale va molto al di là di quanto a spiegarla era stato detto dal proponente la legge, che fu pure il relatore della Commissione nell'altro ramo del Parlamento.

Infatti del disegno di legge si afferma; riguardare esso le norme che regolano le *deliberazioni dei Consigli provinciali nelle spese facoltative*; ed avere per iscopo di rendere omaggio alle autonomie locali, che trovano un grave impedimento nell'interpretazione data da una giurisprudenza ormai assodata al detto articolo 208, anche quando trattasi di proposte importanti spesa minima, che vincolano il bilancio per un anno solo, e senza che ci sia alcuna eccedenza nel *maximum* delle sovrimposte dalla legge consentite; onde è avvenuto che deliberazioni importantissime, come i bilanci, hanno dovuto essere rimandate, disconoscendosi la espressione del volere popolare affermata dal voto concorde della maggioranza dei rappresentanti eletti.

La proposta di legge dunque aveva per iscopo di rendere più facile il deliberare ai Consigli

provinciali intorno alle spese facoltative; e precipuamente intorno a quelle spese che non vincolano il bilancio oltre l'anno, nè costringono ad eccessi di sovrimposte: e certo in cotesti termini ristretta la proposta degna di riguardo, anzi di accoglimento, essa anco a me sembra. Ma il fatto è che il disegno di cui discutiamo, invece di provvedere alle spese facoltative ed a quelle sole le quali, proposte in sede di bilancio, lo vincolano per un anno solo senza aggiungere gravezza ai contribuenti, andando al di là di quello che era stato il movente della legge stessa, comincia dal modificare tutto l'art. 208, il quale è così concepito:

« Le provincie non possono contrarre mutui se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alle provincie ».

E poi seguita: « Sono considerati come mutui, per l'effetto di questo articolo, i contratti di appalto per i quali si sia stabilito che il pagamento, sarà eseguito in più di cinque anni, ecc. ».

E da ultimo dice: « Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1° del presente articolo ».

Ora come la conseguenza si concilia con le premesse affatto non s'intende; chè mentre tutto il danno allo spedito andare dell'amministrazione provinciale lo si deriva dalle spese facoltative la cui approvazione non si consegue se non sono presenti, e favorevolmente votanti, almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, invece di modificare questo comma solo, si modifica tutto l'art. 208 che riflette anco la contrazione dei prestiti e i contratti di appalto che vincolano i bilanci per oltre cinque anni.

In linguaggio forense codesto disegno di legge potrebbe assomigliarsi ad una sentenza non motivata, ad una sentenza che attribuisca alla parte più di quel che chiede, se in realtà altro scopo il proponente non aveva che di vedere mutate le norme del deliberare circa le spese facoltative.

Dunque è questa una legge che va oltre il fine di chi si fece a proporla; e tanto trasmoda che non esito ad affermare scrollare essa uno

dei cardini fondamentali della riforma organica del 1889 sull'amministrazione comunale e provinciale.

Dico cardini fondamentali perchè con quella legge il Governo del tempo - che non si poteva certo accusare di poca liberalità, se chiamava quasi la universalità dei cittadini ad amministrare gl'interessi dei comuni e delle provincie, facendoli elettori ed eleggibili - ad ovviare il gran pericolo per tanto allargamento dell'elettorato, anche a favore di classi non abbienti, intese porre freno a quello che era stato forse scusabile, ma certamente licenzioso spendere dei comuni e delle provincie.

E non è a dire che questo fosse stato intendimento del Governo solo o di quelli che sono reputati i conservatori nei due rami del Parlamento, avvegnachè se percorriamo gli atti parlamentari del tempo troveremo concordi in esso anche deputati della sinistra estrema.

Mi sovviene che quando discutevasi alla Camera il famoso art. 60, che riguardava appunto le condizioni con le quali i mutui e le spese facoltative dei comuni dovevano essere votati, o si andavano escogitando vari metodi per porre freni allo spendere, cioè il Consiglio di prefettura messo a controllo di tutti gli atti dei Consigli amministrativi, e il doppio ordine di elettori e di eleggibili, e l'assoluta necessità del censo per l'elettorato, e il *convocato* e il Consiglio rinforzato, ed altro ed altro; si ricorse da ultimo al partito: di creare per la vigilanza sull'amministrazione delle provincie e dei comuni, la *Giunta provinciale amministrativa*: di sottoporre alla sua approvazione le deliberazioni di maggiore importanza: di richiedere il concorso di *due terzi de' voti* del numero dei consiglieri assegnati alle provincie ed ai comuni: e pei comuni si volle ancora in coteste spese e mutui, una *doppia* deliberazione conforme, e l'*approvazione* della Giunta provinciale amministrativa.

Ebbene, proprio allora, nella seduta del 17 luglio 1882, Commissione e ministro all'art. 60 del progetto di legge, divenuto il 69 nel coordinamento degli articoli ed il 159 del testo unico, avevano proposto l'alinea « le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo, non sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa »; e tale alinea, su di un emendamento del depu-

tato Majocchi di estrema sinistra, fu dopo viva discussione soppresso.

Dunque il Governo ed i deputati si mostrano....

PRESIDENTE. Onor. senatore Calenda, io la pregherei di cessare con questi commenti su cose dette o fatte nell'altro ramo del Parlamento; perchè un articolo del regolamento del Senato espressamente vieta che si apprezzi o si commenti ciò che è stato detto o fatto in altra aula.

Senatore CALEND A V. Se consente il presidente, io volevo accennare alle parole del ministro proponente che sempre più confermavano il proposito della legge stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Calenda non riferisca il mio richiamo soltanto a queste ultime sue parole, ma sibbene a tutto lo svolgimento dei suoi concetti dal principio del suo discorso fino ad ora.

Senatore CALEND A V. Dunque fu in seguito ad un emendamento che si aggiunse il vincolo alle deliberazioni di spese facoltative della doppia deliberazione, due terzi di voti, la distanza di 20 giorni fra una deliberazione e l'altra, e l'approvazione della Giunta amministrativa.

E fu in quel rincontro che l'onor. Crispi proponente la legge pronunziò queste solenni parole che scolpiscono quanto io affermavo intorno ad uno dei fondamenti della riforma: « Noi qui intendiamo togliere la libertà delle dissipazioni (*Bravo*), non altro. Questo è il concetto dell'art. 66. Pensato, signori deputati, che la questione non è soltanto locale, non riguarda solo il comune, il quale voglia contrarre un prestito. Ripeto quello che dissi l'altra volta. Lo stato finanziario dei comuni influisce sullo stato generale delle finanze della nazione. I contribuenti sono i medesimi; ed è per questo che lo Stato e i poteri tutorii sorvegliano che le spese non eccedano ed i debiti non siano superiori alle forze dei contribuenti. (*Bene*). Quindi qualunque garanzia si dia, non è mai un danno ma un bene ».

E seguirono le approvazioni della Camera...

PRESIDENTE. Onorevole signor senatore. Il regolamento mi vieta di lasciarla continuare su questo argomento. Il regolamento al 2° paragrafo dell'art. 39 dice così: « Gli oratori del Senato avranno particolare cura di astenersi da ogni

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1892

diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, all'infuori di una semplice enunciazione ».

La prego quindi di attenersi all'argomento in discussione.

Senatore CALENDÀ V. Chiedo venia all'onorevolissimo presidente, ma io non discuto, nè apprezzo ciò che fu fatto nell'altro ramo del Parlamento; fo bensì la storia di una legge organica dello Stato, a dimostrare il mio assunto che il disegno di legge ora in discussione la vulnera profondamente.

E seguitando il mio dire, aggiungo, che tanto intendevasi porre freni allo spendere, che pur pei mutui e per le spese facoltative delle provincie volevasi da qualche deputato il controllo della Giunta amministrativa, controllo non assentito dalla Commissione, della quale fu oratore l'onorevole Giolitti, oggi presidente del Consiglio; e quel deputato conchiuse sperare che il Senato togliesse la evidente contraddizione.

E la contraddizione il Senato la tolse, ma con un metodo diverso; diminuendo pei comuni il numero dei voti necessari a costituire la maggioranza favorevole al mutuo o alla spesa facoltativa; riducendo cioè alla semplice maggioranza, alla metà più uno dei consiglieri assegnati al comune, la maggioranza di due terzi voluta dalla Camera, e lasciando invece immutata per la provincia la maggioranza di due terzi per le deliberazioni dei mutui e delle spese facoltative, le quali nè alla doppia votazione, nè sono soggette all'approvazione della Giunta amministrativa. Ciò fu apertamente dichiarato e nella relazione del Finali, e nell'ampia discussione fattane in Senato nella tornata del 4 dicembre 1888.

Dunque, di fronte a tanti vincoli e freni imposti ai comuni in cotesta materia dei mutui e delle spese facoltative, unico freno e vincolo per le provincie rimase la maggioranza di due terzi dei voti favorevoli del numero dei consiglieri assegnati alla provincia; freno più d'ogni altro sicuro, logico, dignitoso per la qualità degli uomini d'ordinario chiamati a comporre i Consessi provinciali, e che di tali Consessi pienamente rispetta l'autonomia.

È quindi manifesto, come il disegno che si propone alla nostra approvazione distrugga sotto le modeste sue sembianze, il fondamento della riforma sancita nel 1889 intorno all'am-

ministrazione provinciale, nella sua più sostanzial parte, che è quella relativa alle spese ed alle imposte a carico dei contribuenti, che ne sono la inevitabile conseguenza.

E si noti che di comuni, vi ha i minimi e i massimi: ve ne ha con ottanta consiglieri i quali per quantità superano i più numerosi Consigli provinciali, e per valore individuale non sono ad essi inferiori; e per tali comuni difetto non nuovo nelle leggi nostre che grandi e piccoli misurano alla medesima stregua restano tutti i vincoli posti nella legge, e i freni si allenterebbero quasi del tutto per le provincie le cui deliberazioni non colpiscono i contribuenti di un comune solo, ma i contribuenti di tutti i comuni della provincia, e - quel che è di ogni altra cosa peggiore - una classe sola di contribuenti, i proprietari d'immobili, i soli chiamati a sostenere tutto il pondo delle spese provinciali.

Aggiungo che oramai, dopo trenta o quarant'anni di libero reggimento, si può dire che le più importanti opere ed istituti d'indole non obbligatoria, debbono essere stati fatti o creati, se debbo argomentare da quel che è nella provincia mia, dove si sono incontrati otto milioni settecento mila lire di debiti, appunto per completare la rete stradale di quei circondari i quali più ne difettavano.

Onde è da credere che quando di nuove spese facoltative si tratti, sieno esse utili al certo, ma non tali da reclamare che si facciano, senza attendere tempo e modo e col minimo disagio di chi è obbligato a sostenerle; avvegnachè ai desideri non è mai confine, e l'utile di persone, di classi, di comuni debba essere innanzi tutto subordinato alla possibilità di conciliarlo col l'utile più certamente universale, di non disanguinare più oltre le forze stremate dei contribuenti.

Ora, per la esperienza che ne ho, questo di ordinario interviene discutendo proposte di questo genere, che di tutt'altro si parli fuori del modo di far fronte ad esse spese; e bene spesso sentite a ripetere: l'azienda pubblica non regolarsi come la privata e doversi la spesa facoltativa deliberare salvo appresso a vedere il modo di sostenerla; e così la spesa facoltativa si delibera, spesso sotto forma di sussidii ad altri enti; gl'impegni assunti prendono forma giuridica; e la spesa, facoltativa quando fu delibe-

rata, assume carattere obbligatorio, e si paga in definitiva con mutui, i quali l'art. 208 vieta contrarre per far fronte a spese che non sieno straordinarie ed obbligatorie.

Ed è da guardare all'altro fatto ancora, la maggioranza assoluta dei rappresentanti della provincia, non essere pur sempre l'espressione vera del consenso della maggioranza de' contribuenti, al quale conviene rendere omaggio. Abbiamo assistito allo spettacolo di maggioranze da un giorno all'altro spostate, del governo dell'azienda provinciale passato inattesamente da una ad altra parte; e della conversione dei pochissimi per cui la maggioranza fu spostata si vede l'indomani la non dubbia ragione in qualche mozione di spesa facoltativa per centinaia di migliaia di lire a vantaggio del mandamento, città, o comune che i convertiti rappresentano nel Consiglio.

E non basta ancora, o signori; quella stessa maggioranza assoluta della metà più uno dei consiglieri assegnati alla provincia è tale alcuna volta, che può non rappresentare la maggioranza di coloro che dovranno pagare le spese.

Nella provincia di Salerno, per recarne un esempio, il primo circondario che è il più popoloso e il più ricco, paga una sovrainposta di L. 927,350; gli altri tre circondari, cosiddetti minori, ne pagano una di L. 712,311; cosicchè un solo circondario per sovrimposta paga più di quanto pagano tutti e tre gli altri insieme presi: ed intanto per quei tali congegni che regolano la distribuzione dei consiglieri nei diversi mandamenti, il primo circondario è rappresentato da 23 consiglieri, gli altri tre da 27 che completano il numero dei 50, assegnati a quella provincia. Ora - parlo, intendiamoci, per semplice ipotesi - basterebbe che si accordassero tra loro i 27 consiglieri de' circondari minori per propugnare ogni genere di spese facoltative a pro delle popolazioni da loro rappresentate, perchè - col criterio propugnato nell'attuale disegno di legge - riescano approvate, costituendo essi la metà più due de' consiglieri assegnati alla provincia; e per la ragione medesima fosse negata ogni spesa di simil natura al primo circondario, rappresentato in Consiglio da soli 23 consiglieri; mentre in definitiva i 23 rappresentano il maggior numero dei con-

tribuenti, i cui danari dette spese debbono fronteggiare.

Se non per le minime spese, d'indole ordinaria, e costituenti il fatto quasi normale della amministrazione provinciale, è dunque necessario che per le facoltative di grande importanza, e che per intensità o durata pesino forte sul bilancio, siavi tale larghezza di suffragio da ritenere la espressione vera dello assentimento del maggior numero de' rappresentanti la gran massa de' contribuenti intorno alla utilità, ed opportunità dell'opera, e alla possibilità di sostenerne la spesa senza grandi sacrifici.

Nè è da omettere - pel dovere che abbiamo di guardare cotesta branca della pubblica amministrazione con severo criterio - se si vuole davvero restaurare la pubblica finanza che è inseparabile da quella dei comuni e delle provincie - l'altra considerazione, che della utilità vera della spesa non è la minor prova, il peso che col deliberarla vengono a imporre a se medesimi, nella qualità di contribuenti, i consiglieri che danno ad essa favorevole il suffragio.

Ora noi abbiamo che pei congegni della nostra legge amministrativa, i rappresentanti della provincia possono essere tutt'altro che contribuenti della provincia stessa.

Già dissi come eleggibili sono tutti quanti gli elettori, ed elettori sono tutti coloro che pagano anche una minima tassa di famiglia o locativa, o sul bestiame, o anche nessuna tassa, se sono iscritti nelle liste per capacità, bastando solo che domiciliino nella provincia, per esserne eletti consiglieri. Vedete da ciò come delle grandi spese non obbligatorie, che essi votano, possano non risentirne il peso neppur in minima parte - tutte le spese per l'amministrazione e le opere provinciali, per un infelicissimo organismo di cui non si sa ancora intravedere la cessazione, ricadendo sui soli possessori di beni immobili - se in tutto o in buona parte non appartengano essi a cotesta classe di contribuenti: e vedete pure come se non si tenga fermo in cotal materia delle spese facoltative, mentre la legge resta quale è, al criterio della maggioranza favorevole dei due terzi, si corra il rischio di spese, e quindi d'imposte, votate da chi tutta altra classe di cittadini rappresenta che quella chiamata a sostenerne il peso.

Da ciò si pare la necessità che resti il freno

che è nella legge a riguardo delle provincie, la cui eliminazione verrebbe anche a perturbare ogni armonia in una parte sostanziale della legge stessa; essendo incomprendibile tanta rilassatezza per le spese facoltative delle provincie, delle quali si è già visto la tanto maggiore gravità, e tanto rigore per le spese facoltative dei comuni che pure sogliono essere tanto meno gravi per intensità, ed estensione, e si ripercuotono sui contribuenti di ogni genere, su tutte le classi di cittadini, che tutti, non fosse altro perchè consumatori, concorrono a sostenere la loro parte nelle spese del comune.

Ma pure se alcuna mutazione nella legge può parere conveniente per cotale spesa, in sede di bilancio, quando esse non sieno gravi, non spostino l'entrata, nè inducano accrescimento di sovrainposta; di fronte a cotesta suprema necessità, il piccolo inconveniente della difficoltà che talora s'incontra per raccogliere il numero dei consiglieri necessario per cosiffatte deliberazioni, perde qualunque importanza: e in pratica esso è stato facilmente superato, mentre l'avvedutezza dei presidenti designando il giorno preciso in cui il titolo delle spese facoltative viene in discussione in sede di bilancio, dove soltanto l'inconveniente è apprezzabile, e opportune sollecitazioni ai consiglieri hanno ogni ritardo eliminato. Ma la mutazione non si può nè si deve volerla fuori di quella sede, e per ispesse facoltative gravi di cui non s'indichi neanche il modo onde sostenerle; come incontrò appunto nel caso che dette luogo alla interpretazione dell'art. 208 della quarta Sezione.

E della verità ed esattezza di cotesta interpretazione la miglior prova ce l'offre appunto l'attuale disegno di legge, che non interpreta già l'art. 208 secondo l'ebbe già inteso il Consiglio di Stato, di bastare cioè la sola presenza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia per la validità delle deliberazioni intorno alle spese facoltative e il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

I danni di quella blanda ripudiata interpretazione sarebbero stati, per le discorse cose, tali e tanti, che il medesimo proponente la legge ha veduto la convenienza di richiedere una modificazione al testo dell'art. 208, la presenza cioè di due terzi dei consiglieri, e il voto favorevole non della maggioranza dei presenti,

ma della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia.

Ma, così facendo, non si è posto mente come non si raggiunga neppure lo scopo di evitare i lamentati intoppi e i ritardi al deliberare; avvegnachè la presenza dei due terzi riesca inutile se cotale numero non deve spiegare nessuna influenza nella determinazione dei voti favorevoli per l'approvazione, bastando — come nei consigli comunali — che sia presente la metà più uno dei consiglieri assegnati alla provincia, se cotesto numero di voti favorevoli vuolsi per dirsi la spesa approvata.

Onde il disegno di legge, così com'è venuto in discussione, pericoloso nella sostanza, va pure contro il fine palese che esso si proponeva raggiungere del più spedito amministrare, cui era intoppo la difficoltà di aver presenti i due terzi dei consiglieri provinciali.

Io tutto ciò ho voluto esporre al Senato, per richiamare l'attenzione di esso e dell'onorevole ministro dell'interno, specialmente su questo che, sotto sembianza di un semplice procedimento amministrativo, il disegno di legge tocca ad una parte fondamentale della legge sull'amministrazione civile; la cui importanza il Governo aveva ben ponderata quando, con un suo speciale progetto di legge, la modificazione dell'art. 208 coordinava ad altre molteplici che removevano i danni e i pericoli da me accennati. Ed io che tengo, mentre la legge comunale resta qual'è, alla severa interpretazione dell'art. 208, mi dichiaro sin da ora pronto a votare la modificazione con cui nè la presenza, nè il voto favorevole dei due terzi di voti vuolsi nei mutui e per le spese facoltative delle provincie, pronto a ritornare del tutto al diritto comune, visti gli altri vincoli e freni che con quel disegno si impongono agli amministratori delle provincie; massimo fra tutti, la facoltà di sovrapporre ai tributi diretti limitata a soli 50 centesimi, e quando inevitabile fosse di eccedere tale limite, l'obbligo di cancellare o di ridurre ogni spesa facoltativa, e taluna ancora delle obbligatorie meno necessarie al pubblico vantaggio.

Ora a me pare che giudice sereno della opportunità di proposta di tal genere sia solo il Governo, ed a lui spetti l'iniziativa e la responsabilità della cosa. E certo se guardiamo alle condizioni presenti, non potremmo dire oppor-

tunissimo il momento per togliere quest'ultimo freno allo spendere delle provincie.

Allorchè esso si poneva, si allargava il suffragio; non si parlava d'imposte; non si ravvisavano ancora le distrette gravi della pubblica finanza; si faceva anzi di meglio, si scriveva l'art. 272, per cui spese le quali erano state rovesciate sui comuni e sulle provincie, pur riguardando alte funzioni di Stato, erano addossate allo Stato a cominciare dal 1° gennaio 1883; quindi agevolasse ai comuni e alle provincie di soddisfare bisogni e desiderii, sino allora non attesi.

Ed ora vedete quando il freno si vuole rimuovere, e non per iniziativa del Governo! Quando siamo travagliati da crisi finanziaria gravissima; le crisi ministeriali si succedono per la difficoltà di mettere in pareggio il bilancio dello Stato; le entrate diminuiscono, e tutta l'economia nazionale è inferma; le spese delle strade obbligatorie si riducono; alle ordinarie per impossibilità di più oltre durare nella spesa, si sostituiscono le strade mulattiere: si vuol rimuoverlo oggi stesso che siamo stati costretti da ineluttabile necessità a votare una legge, che lascia ancora a carico di comuni e provincie quelle spese che l'art. 272 voleva addossare allo Stato!

Sarebbe atto così improvvido, che il Senato non vorrà darvi il suo assentimento, e il Governo dovrà essergliene grato; perchè togliere cotesto freno sarà opportuna concessione, quando il Governo stimi, portando in discussione la legge proposta nel gennaio 1892, od altra simigliante, imporre alle autonomie locali vincoli di altra natura, mentre la concessione di oggi sarebbe difficile riprenderla, se ostacoli incontri in seguito all'accoglimento di proposte limitative dei poteri delle rappresentanze locali.

Il freno, a lasciarlo com'è, gioverà ai contribuenti i quali, se dovranno essere parati a sostenere altri aggravi per conto dello Stato, meno saranno esposti a sostenerne per conto delle amministrazioni locali; e dirò gioverà alla concordia degli animi nei Consigli delle provincie.

Imperciochè — il so per esperienza, e ne fui lietissimo — quando entra il convincimento dello assenso indispensabile del maggior numero dei rappresentanti della provincia per avere le grandi spese facoltative, i mutui e i lunghi

appalti, non sono più possibili le più o meno interessate coalizioni. Si chiederà solo alla evidente utilità della spesa, alla opportunità sua, alla possibilità di sostenerla senza gravare la mano sui contribuenti, quel libero assenso che, prima della severa intelligenza data all'articolo 208, una parte, di pochi voti prevalenti sulla parte avversaria, poteva ben essere tentata d'imporre con poco riguardo al vero pubblico bene ed alle difficili condizioni dei contribuenti.

Lasciare le cose come sono consigliano supreme ragioni di pubblico interesse; vieppiù poi che il disegno di legge non raggiunge neppure lo scopo immediato del proponente di esso, con la inutile presenza dei due terzi dei consiglieri porgendo agio alle numerose minoranze, contrarie alla spesa, di rendere impossibile la votazione coll'allontanarsi dall'aula, pur essendo favorevoli alla spesa la metà più uno dei consiglieri della provincia.

Queste osservazioni in merito, in sussidio alle altre di forma indicate dall'Ufficio centrale, io raccomando alla benevolenza del Senato a conforto dell'ordine del giorno sospensivo dall'Ufficio proposto.

E il Governo l'avrà come atto di meritata fiducia; perchè vien lasciato giudice della opportunità di proporre modificazioni all'articolo, con quei metodi e quei temperamenti che alle provincie impedisca il licenzioso spendere, cui si volle porre freno, e che fu con tanta evidenza rilevato nella relazione che precedo il progetto di legge a cui si richiama col suo ordine del giorno l'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso dell'onor. senatore Vincenzo Calenda mi fa parere opportuno di dire qualche parola intorno al modo con cui questo disegno di legge è venuto al Senato.

Però io mi trovo alquanto imbarazzato perchè di fronte alla requisitoria del senatore Calenda trovo il richiamo del presidente al regolamento del Senato che non consente di discutere ciò che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Mi limiterò ad un'osservazione sola, ed è questa: non si può dire che la discussione e la

votazione siano state nell'altro ramo del Parlamento *tumultuarie*, quando lo stesso senatore ammette che non ci fu neanche discussione.

Guai a noi se le leggi votate senza discussione dovessero considerarsi come venute fuori in modo tumultuario!

Si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato nel novembre scorso, quando il Governo non aveva ancora presentato un progetto più completo di modificazioni alla legge comunale e provinciale, nel quale fu poi inclusa una disposizione simile a questa.

Allora l'iniziativa parlamentare si fermò perchè vi era quella del Governo, e solamente quando fu evidente che il progetto complesso non poteva giungere alla discussione, si riprese l'iniziativa parlamentare ed il Governo non si oppose a che la Camera discutesse codesto argomento.

Dire che l'interpretazione data a questo articolo è strana, è andare un po' al di là del giusto, poichè questa interpretazione era stata adottata dal Consiglio di Stato a sezioni riunite.

Vero è che taluni, tra i quali il senatore Calenda, ricorsero alla sezione quarta dello stesso Consiglio, la quale adottò un'altra interpretazione, ed è pur vero che l'interpretazione definitiva è quella della sezione quarta del Consiglio di Stato perchè tale sezione esercita una vera giurisdizione; ma non è men vero che l'interpretazione opposta fu data dal Consiglio di Stato a sezioni riunite, cioè da quattro anzichè da una.

Se conformemente a questa interpretazione si presenta una legge in Parlamento non vi ha nulla di anormale.

Il Governo accettò che la questione fosse discussa obiettivamente e serenamente poichè non è di quelle che possano appassionare. E come mi rimisi già al giudizio della Camera, così mi rimetto al giudizio del Senato, pregandolo di esaminare la cosa in sè, indipendentemente dal vedere se si sia fatta bene o male, a procedere per iniziativa parlamentare, giudicando cioè come si deve giudicare in una assemblea legislativa se sia utile o no la proposta modificazione della legge.

Ho creduto di dover fare questa dichiarazione perchè il Governo tiene ad una sola cosa che cioè il Senato esamini la cosa obiettivamente,

e per parte sua si rimette intieramente al giudizio che sarà per dare.

Senatore CALEND A V. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha prima facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Desidero esporre alcune idee su questo argomento. Io mi associo alla sospensiva dell'Ufficio centrale nel senso di raccomandare al Governo di rivedere questa quistione. Così sarà più facile che l'argomento sia bene studiato, mentre oggi in una breve adunanza, una discussione di questo genere potrebbe portare come conseguenza una deliberazione insufficientemente pensata.

Desidero poi di esprimere la mia opinione in merito.

Io ho avuto l'onore di far parte della Commissione del Senato per lo studio della legge comunale e provinciale. Rammento le considerazioni che si facevano e che ha ripetuto l'on. Calenda tendenti a rendere più efficaci i freni per impedire che le Amministrazioni tanto dei comuni come delle provincie s'impegnassero in gravi debiti e spese facoltative.

Ma due erano i concetti che dominavano, e che del resto si leggono nella legge stessa.

Uno era quello di sottoporre queste deliberazioni alla nuova istituzione della Giunta provinciale amministrativa; l'altro che i corpi morali deliberassero con piena libertà, ma colla certezza di avere favorevole la maggioranza dei propri membri. Così venne l'art. 208. Si ritenne che la miglior cautela nell'interesse delle Amministrazioni provinciali fosse quella di esigere che queste deliberazioni fossero approvate dai due terzi dei componenti il Consiglio.

E tanto è vero che si tenne questa una maniera di garanzia molto efficace, che l'art. 208 termina colla seguente disposizione: « Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Ora rammento benissimo che nella Commissione del Senato era assolutamente inteso che l'interpretazione data dalla quarta sezione del Consiglio di Stato fosse la vera; che cioè questa specie di deliberazioni fossero prese da tanti voti quanti erano i due terzi dei membri assegnati al Consiglio provinciale.

Io ho visto con sorpresa le due proposte, quella che ci viene d'iniziativa parlamentare, che vorrebbe tornare a far bastare la metà più uno dei membri assegnati alla provincia, e se non erro manterrebbe l'ultimo inciso che rende questa deliberazione immune dalla approvazione della Giunta superiore amministrativa.

Ma poi sono stato anche più sorpreso che nel progetto di legge che fu presentato, si vada nello stesso ordine di idee e si riduca il numero dei voti alla metà più uno. Questo scema le garanzie. Ora, signori senatori, dopo che una legge si è fatta appena da tre anni e ancora non si può dire che le popolazioni vi si siano abituate, l'abbiano conosciuta bene, si comincia subito a volerla disfare! Confesso che questo vedo sinceramente con dispiacere e perciò, per parte mia, non solo sono disposto ad appoggiare e a votare la sospensiva proposta dall'Ufficio centrale, ma faccio calda raccomandazione al Governo perchè, quando rimetterà in esame questa questione, quando riproporrà questo progetto di legge davanti al Parlamento, ritenga queste considerazioni e non si lasci trascinare a diminuire questi freni.

Si dice, o signori, che i due terzi sono impossibili a mettersi insieme e che, per conseguenza, questo imbarazza le amministrazioni, e restano una quantità di deliberazioni di corpi morali sospese. Ma io, veramente, ci ho passata la vita in questi corpi morali e ho visto da vicino funzionare questa legge. Non dico che non presenti qualche difficoltà il riunire i voti necessari alle volte per talune questioni gravi, ma quello che ho visto, o signori, è che quando le questioni sono gravi davvero, che l'interesse pubblico è in giuoco, ho visto che i membri dei Consigli provinciali vengono in numero per votare. Quando poi si dia il caso in qualche luogo che questo numero manchi, a rimediare per l'avvenire ci penseranno gli elettori; dunque io credo che si debba tener fermo il freno quale è prescritto nella legge, e di questo faccio sincera e cordiale raccomandazione al Governo.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Sono stato così avvezzo a prendere la parola in Senato in nome della teoria, che non mi par vero di prenderla una

volta in nome dell'esperienza, in nome della pratica.

Ora molte delle osservazioni che si sono fatte mi dispensano dal fare un grande discorso; mi basta di fare qualche osservazione cui prego specialmente il ministro dell'interno di porre attenzione.

Si suppone che l'interpretazione adottata dai Consigli provinciali e alla loro volta dai Prefetti nell'applicazione dell'articolo 208 sia l'interpretazione data dalla quarta sezione del Consiglio di Stato sopra un ricorso logico, serrato, inesorabile del senatore Calenda.

Ebbene questo non è. La interpretazione, la quale è data, dell'articolo 208 dai Consigli provinciali e alla loro volta dai Prefetti, ne possedo esempi, di fatto è varia.

Almeno in qualche provincia si fa per la validità della deliberazione bastare la metà più uno dei due terzi presenti, perchè « il y a toujours des accommodements avec les cieux », si pensa, che, se qualcuno non è contento, ricorra, e allora il Consiglio di Stato gli darà ragione, come ha dato ragione al ricorso del senatore Calenda.

Altri Consigli provinciali invece richiedono non solo la presenza, ma il voto dei due terzi.

Non entro nel merito della controversia. Se dovessi entrare nel merito della controversia, susciterei molti dubbi sulla efficacia della guarantee, che si cerca nella interpretazione più rigida.

Quando si tratta di deliberazioni veramente gravi, forse non occorre, perchè le precede nella stessa opinione pubblica una discussione, un'agitazione, in guisa che tutti stanno sul chi va là.

Nuoce invece, quando in causa di essa, deliberazioni, che pure nell'andamento ordinario dell'amministrazione sarebbero necessarie, si arenano pel mal volere di pochi, di uno solo forse, o la negligenza dei più.

I Consigli provinciali non hanno la seconda lettura, non l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Meriterebbe esame e discussione, quando si discutesse nel merito, quali provvedimenti si dovessero adottare, perchè le deliberazioni dei Consigli provinciali non portino a conseguenze spensierate, disastrose.

Non è questo il momento di entrare nel me-

rito della cosa. Mi associo quindi alla mozione sospensiva dell'Ufficio centrale, ma nello stesso tempo spero che dall'onorevole Ministro dell'interno sia accolta siccome invito a occuparsi dell'applicazione, che l'articolo 208 ha, e fare quelle proposte che creda utili a togliere le incertezze.

Il nostro Ufficio centrale pensa che nelle presenti condizioni del Parlamento non si possa iniziare una discussione di questo genere, e ne adduce essenzialmente due ragioni. La prima, che la legge, così come ci viene dalla Camera dei deputati, non è legge semplicemente interpretativa, ma di modificazione in questa parte della legge comunale e provinciale. L'altra, che stà già davanti alla Camera dei deputati un altro disegno di legge, che concerne varie riforme alla legge comunale e provinciale, colle quali bisogna mantenere in relazione quella che concerne l'art. 208.

Il nostro Ufficio centrale anzi con molta prudenza ed avvedimento dichiara che, se si tratta di sospendere per il momento una deliberazione, non intende che sia sospesa sino a quando verranno in discussione altre riforme, ma ammette che il Governo la promova anche da se sola, quando queste importino troppo tempo ed essa intanto apparisca necessaria, matura.

In fatto io reputo nella esperienza mia che sia d'uopo che siano tolte di mezzo le incertezze che l'art. 208 ha sollevato.

Non provo però per il momento nessuna deliberazione sul merito per parte del Senato, anzi mi tengo lontano dal discutere le ragioni che in merito hanno abbondato nel discorso del senatore Calenda.

Ma mentre il senatore Calenda suppone che votando la legge, quale è stata iniziata nella Camera dei deputati, si venga a togliere, adoperando le sue parole, a togliere i freni che si hanno nell'interpretazione dell'art. 208 più severa, ciò sarà vero per quei Consigli provinciali, che la seguono, per gli altri no.

Vi hanno Consigli provinciali (non mi si obblighi di farne il nome perchè rischerei di essere tradotto innanzi l'alta Corte di giustizia) nei quali si sta all'interpretazione più larga, e per quali quindi la legge, che ci sarebbe venuta dalla Camera dei deputati, in confronto della presente condizione di fatto non allarghe-

rebbe i freni, adoperando l'espressione del Senatore Calenda, ma anzi li restringerebbe.

Tutti siamo in perfetta buona fede, si sa: così chi segue l'interpretazione più larga, come chi segue l'interpretazione più stretta.

Stà però il fatto che l'interpretazione non è uniforme.

Essendo io stesso nella necessità di applicare l'art. 208, ed essendomi rivolto ad altre provincie, n'ebbi risposta varia.

Da alcuno mi si rispose, che vi si esige non solo la presenza ma il voto dei due terzi.

La altri, che si richiede soltanto la presenza.

Da qualche altro ancora, e questa è la risposta meno compromettente, che si sta alla maggioranza voluta dalla legge.

Accetto dunque bensì la mozione sospensiva dell'Ufficio centrale, perchè riconosco, che oggi, come oggi, ora come ora, non si può improvvisare una risoluzione qualsiasi.

Ma prego in questo frattempo l'onorevole Ministro dell'interno si informi del modo con cui veramente l'articolo 208 viene interpretato nel fatto, ossia se venga interpretato nel modo più largo che era stato adottato dal Consiglio di Stato in via di parere, o nel modo più stretto, che è stato adottato dalla quarta Sezione in via di decisione.

E inoltre prego l'onor. ministro dell'interno d'informarsi quali conseguenze porti l'una o l'altra interpretazione sull'andamento dell'amministrazione delle provincie.

Solo da questa inchiesta amministrativa fatta da persona, quale è l'onorevole Ministro dell'interno, a cui tutti largamente attribuiscono la più intera cognizione della pubblica amministrazione, solo da questa inchiesta il Governo del Re potrà a momento opportuno esser condotto a quelle risoluzioni che sieno opportune.

Accetto la sospensione proposta dall'Ufficio centrale, non nel senso di rimettere ogni risoluzione ad una riforma della legge comunale e provinciale, ma nel senso di aprire la via a quelle proposte, che anche pel solo articolo 208 il Governo del Re farà al Parlamento.

Fo invito e preghiera all'onorevole ministro dell'interno di studiare questo argomento, prendendo, come punto di partenza, la cognizione dei fatti, raccomandando questa superflua invero per un ministro quale abbiamo dinanzi a noi.

Nessuno dubita, tutti abbiamo certezza, che, mediante tale istruzione di causa, un argomento così importante ritornerà al Parlamento in guisa da render possibile una risoluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Salis.

Senatore SALIS. Io accetterei la legge riguardo a questa parte; ma esigerei che inoltre si riformasse nel modo che è stato accennato dall'onorevole senatore Calenda. Cioè che la riunione dei due terzi si esigesse in prima convocazione, ma che se non intervenissero in seconda convocazione, bastasse l'intervento della maggioranza come avviene nei casi ordinari e per le spese obbligatorie.

E dico questo perchè me lo detta la mia esperienza.

In molti casi al Consiglio provinciale non si è potuto votare il bilancio, perchè i due terzi non interveniva alla seduta per vera assenza. Talvolta è anche un'arte che si suole usare che alcuni pensatamente si allontanano dalla seduta, e questo non si dice broglio nè intrigo, bensì si chiama una risorsa politica per mandare a monte provvedimenti che ad un partito non talentano.

Questo osservo perchè si rimedi nella legge un tale grave sconcio e le cose del Consiglio procedano bene senza ostacoli; come sono capitati questi dolorosi incidenti con grande disagio e con grande danno della pubblica amministrazione.

I due terzi dei voti si esigono in prima convocazione soltanto, ed è per ciò che mi associo all'idea dell'Ufficio centrale, cui aderisce l'illustre e benemerito collega Lampertico, cioè alla sospensione della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda Vincenzo.

Senatore CALENDA V. Ho domandato la parola per rettificare un equivoco nel quale è caduto involontariamente il presidente del Consiglio. Non io dissi strana la interpretazione del Consiglio di Stato; ma altri chiamò *strana* l'interpretazione da me provocata, ed affermata dalla IV Sezione.

Questo dissi. Io rispetto troppo il parere degli alti Corpi consultivi, per permettermi di qualificare a quel modo la interpretazione non accolta dalla quarta Sezione. Soggiunsi anzi che la interpretazione data dalla quarta Sezione po-

teva essere a taluno riuscita *incomoda*, ma era certamente la sola rispondente ai propositi apertamente manifestati dal Senato discutendo e modificando la legge, che ritornata alla Camera dei deputati fu in quella parte senza altra osservazione o emendamento accolta.

E rivolgo un'ultima preghiera al presidente del Consiglio.

Per quel che ha detto il senatore Lampertico, è grave che dopo tre anni i Consigli provinciali non siano concordi nell'applicazione della legge, e che i prefetti, dopo le istruzioni avute dal Governo, non provvedano che essa sia intesa ed osservata come la Cassazione amministrativa ha ripetutamente deciso dovesse esserlo.

Io ho accennato ad un fatto, e prego l'onorevole presidente del Consiglio di verificare se è quale io dissi. L'anno scorso, prima della convocazione dei consigli provinciali fu data fra altre acconce istruzioni, questa che i prefetti curassero la severa osservanza dell'art. 208 quanto al concorso di due terzi di voti favorevoli, per ritenersi approvate le spese facoltative.

Io desidererei che si tenesse fermo su cotesto punto, non più controverso; non potendo il Governo volere che in materia di tanta importanza la legge sia applicata in guisa così disforme nelle diverse provincie del Regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore AURITI, *relatore*. Quando si raccolse per questo disegno di legge l'Ufficio centrale fu subito osservato: Siamo a tale punto da dover decidere se questo progetto si può o no accettare per intero, poichè se si dovesse proporre una qualunque modificazione, nell'impossibilità di riportarlo alla Camera, sarebbe come respingerlo.

Passando poi a discuterlo nel merito, trovammo sulla porta, pei voti unanimi dei singoli uffici, una serie di eccezioni pregiudiziali, sicchè il merito non l'abbiamo che delibato per dover concludere: La questione non è matura, merita ancora di essere studiata, donde una sospensiva con rinvio del progetto al ministro

Quali fossero queste pregiudiziali lo abbiamo detto nella relazione.

La discussione che si è fatta oggi nel Senato rende più facile la nostra tesi, perchè da

una parte si è rilevata la gravità del tema, e qualche divergenza nelle opinioni in merito, e dall'altra ci è il fatto, che nessun oratore ha parlato contro la sospensiva da noi proposta, la quale pare quindi accettata ad unanimità.

Si tratta di una modificazione di una legge organica a pochi anni di distanza dalla sua attuazione, modificazione parziale, isolata, relativa ad un solo articolo, non chiarita da una istruzione sul modo di esecuzione e sugli effetti dell'articolo attuale.

Ora quando queste modificazioni non siano urgentissime, diventano pericolose, potendo turbare l'armonia dell'insieme. Ed a questa osservazione astratta concorre in appoggio un fatto concreto, cioè che il Governo stesso aveva sentito la necessità di un complesso di disposizioni per migliorare le condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni, e aveva presentato all'uopo un progetto speciale di legge nel quale c'è appunto un articolo con cui si propone una modificazione allo stesso art. 208 della legge comunale e provinciale.

Però in opposto al progetto d'iniziativa parlamentare, la modificazione proposta dal Governo, invece di cercare le garanzie nel numero dei concorrenti alla votazione e dei voti favorevoli, affida quelle garanzie ad un complesso di condizioni non estrinseche, ma sostanziali.

Ora manca finanche nell'esposizione dei motivi il confronto fra i due sistemi, quello proposto nel progetto d'iniziativa parlamentare e il concetto diverso a cui s'informa il disegno governativo. Questo disegno non è stato ritirato dal nuovo Ministero, pende tuttora innanzi alla Camera dei deputati, e non si può non tenerne conto.

Ad ogni modo si credette negli Uffici, e si ripeteva dall'Ufficio centrale: Se una riforma si deve fare, si faccia in correlazione col totale dei provvedimenti che bisogna prendere nell'interesse delle condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni.

Si potrebbe dire: la pratica ha dimostrato che nell'esecuzione dell'art. 208, secondo la interpretazione più rigida, si sono verificati degli inconvenienti, ci è forse una urgenza di provvedere, potrebbe essere che da questa riforma, anche isolata, sia per seguire un certo vantaggio.

Allora noi abbiamo detto: Ebbene vediamo se possiamo accettare l'articolo così come è? se sì, accettiamolo; ma se sorgono obiezioni gravi, se si riconosce la necessità per lo meno di modificazioni, non entriamo molto a fondo nel merito della controversia, la modificazione equivarrebbe a reiezione dell'articolo, proponiamo una sospensiva, che apra l'adito a nuovi studi del Governo senza vincolarlo di troppo.

Ora per noi è chiarissimo che l'articolo non va, nè per la forma, nè per la sostanza. Che cosa dice l'articolo?

Le deliberazioni dei Consigli provinciali regolate dal n. 1, art. 208 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col reale decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, si riterranno adottate quando, presenti almeno due terzi dei consiglieri, saranno approvate dalla metà più uno dei consiglieri alla provincia assegnati.

Noi tutti sappiamo la controversia insorta sull'interpretazione dell'articolo.

Quell'articolo non si presta che a due interpretazioni: o la necessità del concorso alle deliberazioni di due terzi de' consiglieri assegnati alla provincia, e maggioranza della metà più uno dei consiglieri presenti, ovvero concorso o voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia.

L'articolo unico approvato dalla Camera e sottoposto ora al Senato, sanziona invece una diversa regola che sarebbe una soluzione media fra le due: concorso cioè dei due terzi alla deliberazione e maggioranza della metà più uno, non dei consiglieri presenti, ma dei consiglieri assegnati alla provincia.

Dunque è un articolo modificativo, non interpretativo.

Ma un articolo modificativo si può presentare sotto questa forma, di una disposizione stante da sè e come campata in aria?... Bisognava dire: *l'articolo 208 è modificato in questo modo.* È il metodo costantemente seguito per queste modificazioni parziali di un qualche articolo di legge.

Se l'articolo fosse interpretativo, resterebbe l'articolo della legge, e l'interpretazione autentica si potrebbe trovare in altra legge. Ma non è buona regola conservare nel testo della legge un articolo, che un'altra legge ha già modificato.

C'è poi un'osservazione di merito che se non entra proprio nella sostanza della questione, almeno la deliba.

Quali sono le difficoltà che nell'esecuzione dell'articolo 208 si dice essersi verificate nella pratica? Nell'articolo 208 si soggettano al rigore di un'unica disposizione atti importanti, come i mutui, gli appalti, gli oneri che gravano i bilanci delle provincie per più di cinque anni, ed insieme a ciò le spese facoltative quali che siano, anche le spese facoltative di minor conto, di poche decine di lire, anche quelle a cui si possono contrapporre le entrate votate coi bilanci di un anno.

Ora l'attuale progetto cade proprio nello stesso peccato, perchè con un'unica disposizione, pur modificandola, vuol regolare tutta questa materia senza distinguere la diversa gravità degli atti. Se qualche cosa c'è da fare è precisamente di distinguere ciò che ha importanza speciale e ciò che non l'ha, e dare le garanzie corrispondenti alla sostanza.

Dunque se realmente il progetto di legge così com'è non si può approvare nè per la forma, nè per la sostanza, noi senza entrare nel fondo del merito, che dev'essere materia di studio, abbiamo ragione di chiedere che sia l'articolo inviato al Governo che lo esamini e faccia le sue proposte sia in correlazione a un complesso di disposizioni armoniche atte a migliorare le condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni, sia con una disposizione isolata, se mai fosse riconosciuta non solo opportuna ma urgente. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Desidero unicamente di dichiarare che se il Senato approverà l'ordine del giorno non mancherò di assumere le informazioni di fatto accennate dall'onor. senatore Lampertico. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e rileggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, il quale ha carattere sospensivo del progetto di legge:

« Il Senato delibera, che il progetto d'iniziativa parlamentare per modificazione all'art. 208 n. 1 della legge comunale e provinciale, sia inviato al Governo come materia di studio, in

correlazione ad un progetto completo per provvedimenti atti a migliorare le condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni, od anche per una disposizione isolata, in quanto che fosse richiesta come riforma urgente ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno che l'onor. presidente del Consiglio ha dichiarato di accettare.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Intanto, quantunque non sia consuetudine del Senato credo, interpretando il pensiero dei signori senatori, di proporre che domani benchè giorno festivo si tenga seduta alle ore due. (*Bene, benissimo*).

Così rimane stabilito.

Votazione a scrutinio segreto e proclamazione del risultato.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per la città di Roma;

Proroga del termine stabilito nell'art. 79 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865, portante modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, sul passaggio allo Stato di spese che sono a carico dei comuni e delle provincie;

Abolizione del dazio di uscita sulle sete greggie;

Tara degli olii minerali in cassette;

Modificazioni alla legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi per la regia marina;

Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 31 dicembre 1892 la Convenzione di commercio e navigazione che fosse per concludersi colla Spagna.

Prego il senatore, segretario, Verga di fare l'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. procede all'appello nominale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1892

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione:

Provvedimenti per la città di Roma:

Votanti	102
Favorevoli	83
Contrari	18
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Proroga del termine stabilito nell'art. 79 della legge 30 dicembre 1888, n. 5805, portante modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, sul passaggio allo Stato di spese che sono a carico dei comuni e delle provincie:

Votanti	100
Favorevoli	87
Contrari	12
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Abolizione del dazio di uscita sulle sete greggie:

Votanti	102
Favorevoli	88
Contrari	13
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Tara degli olii minerali in cassette:

Votanti	104
Favorevoli	93
Contrari	10
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi per la regia marina:

Votanti	101
Favorevoli	92
Contrari	8
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 31 dicembre 1892 la Convenzione di commercio e navigazione che fosse per concludersi colla Spagna:

Votanti	101
Favorevoli	90
Contrari	10
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Domani dunque alle 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Relazione della Commissione per la verifica-
zione dei titoli dei nuovi senatori.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1892 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93;

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria di Cagliari;

Vendita dei duplicati della Biblioteca Vittorio Emanuele;

Acconto da corrispondersi al Tesoro dello Stato dal Fondo per il culto sui propri avanzi di rendita; aumento di congrua ai parroci per ora fino al massimo di L. 800 stabilito dalla legge 7 luglio 1866, n. 3030, ed in seguito fino a L. 900 e poi fino a L. 1000; ed esonero dei comuni dal contributo per le abolite decime, nei limiti determinati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727;

Insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizii della regia marina;

Modificazioni alla legge elettorale politica;

Provvedimenti per l'applicazione dei nuovi dazi convenzionali sui filati e i tessuti di lino.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).